SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

77ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1988

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE ..... 3 e *passim*
* POLLICE *(Misto-DP)* 3
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 5
MANCINO *(DC)* 8

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» **(748)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(434)**, d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» **(469)**, d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» **(483)**, d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» **(573)**, d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» **(628)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(757)**, d'iniziativa popolare;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» **(758)**, d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» **(766)**, d'iniziativa del senatore Pollice:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 17 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 18
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 23 e *passim*
STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 27, 30
FILETTI *(MSI-DN)* 31

SENATO

Composizione 33

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758, 766:

PRESIDENTE 36
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... 33 e *passim*
ACONE *(PSI)* 33
BATTELLO *(PCI)* 35, 50
CASOLI *(PSI)* 37
* GALLO *(DC), relatore* ..... 39 e *passim*
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 40, 50
FILETTI *(MSI-DN)* 40, 43
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 41
MISSERVILLE *(MSI-DN)* 42, 45
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 45
* FABBRI *(PSI)* 48

Verifica del numero legale 37

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative» **(842)**:

PRESIDENTE 51, 55
GUZZETTI *(DC), relatore* 51
GIUSTINELLI *(PCI)* 51
PONTONE *(MSI-DN)* ..... *Pag.* 54
COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 54

«Conversione in legge, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria» **(844)**:

PRESIDENTE 55, 59
SANTINI *(PSI), relatore* 55
GIUSTINELLI *(PCI)* 56
TEDESCO TATÒ *(PCI)* 56
PONTONE *(MSI-DN)* 57
* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità* 58

Votazione a scrutinio segreto 59

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1988 61

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 62
Assegnazione 63
Apposizione di nuove firme 63
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 63

PETIZIONI

Annunzio 64

GOVERNO

Trasmissione di documenti 64

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento 64

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni 65
Annunzio 65, 66
Interrogazioni da svolgere in Commissione 74

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bonalumi, Citaristi, Coletta, Cossutta, Dujany, Emo Capodilista, Iannone, Marinucci Mariani, Meraviglia, Prandini, Pulli, Senesi, Sirtori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boffa, Cappuzzo, Gerosa e Poli, a Bruxelles, per attività della Commissione militare e politica della NATO; Fassino a Bruxelles per attività della Commissione difesa e armamenti dell'UEO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Richiamo al Regolamento

POLLICE. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POLLICE. Intendo fare riferimento, signor Presidente, alla decisione, assunta ieri dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, presieduta dal Presidente Spadolini, di continuare nella giornata odierna e nella giornata di domani la discussione dei disegni di legge concernenti la responsabilità civile dei magistrati. Mi permetto di sottolineare che considero questo un grave errore (e non è, la mia, una considerazione soltanto formale) ed un abuso. Infatti, il Parlamento può legiferare a tutti gli

effetti sul piano formale, ma non vi è dubbio che nel caso di una legge coinvolgente modifiche istituzionali e rapporti tra i poteri dello Statò, assume una rilevanza non secondaria se il Governo presente in Aula abbia o meno l'autorità di essere parte attiva e si sappia a nome di chi parla, a meno che non si pensi, signor Presidente, che il Senato possa continuare i propri lavori senza la presenza del Governo.

Altro fatto rilevante e non trascurabile è che la legge sulla responsabilità civile dei magistrati è comunque una legge di spesa: presuppone, dunque, un riferimento di bilancio sul quale, però, un Governo dimissionario non ha potere di assenso; lasciamo perdere poi il fatto che il bilancio non è stato ancora approvato.

Infine, penso che dovrebbero prevalere considerazioni di opportunità politica in relazione ad una legge che ha spaccato trasversalmente la ex maggioranza e i partiti che ne discutono.

Chiedo pertanto, signor Presidente, che l'Assemblea riprenda in considerazione la decisione assunta ieri, poichè non abbiamo alcuna intenzione di lavorare a vuoto e pensiamo che non sia nè serio nè utile per il paese che noi si lavori a vuoto. È stato detto ieri, nel riferire, da parte della Presidenza, sui lavori della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che siamo in presenza di una scadenza di ordine costituzionale, una scadenza fissata con una legge dello Stato, la quale già aveva superato i termini prescritti dalla Costituzione. La legge n. 352 del 1970, di attuazione costituzionale, prevedeva che entro 60 giorni dal voto referendario occorreva coprire legislativamente il vuoto, se di vuoto si può parlare; per legge ordinaria, lo scorso agosto, si è stabilito un termine di 120 giorni, e non riesco a capire perchè eventualmente non si possa ricorrere ad una ulteriore proroga dei termini. Comunque questo non dipende da me ed è, la mia, una considerazione a margine.

Quello che non riesco a comprendere è come può il ministro Vassalli nel caso specifico, ma più in generale il rappresentante del Governo, partecipare ed essere attivo, e soprattutto rappresentare un collettivo che non c'è più. Qui non si dà il caso di un rappresentante del Governo che difende un atto collettivo, cioè un decreto-legge già approvato dal Consiglio dei ministri; qui siamo di fronte ad un ministro che non rappresenta una decisione collettiva. Se sta zitto, è un conto, ma se è parte attiva, se esprime giudizi e presenta degli emendamenti, ebbene, si rende parte attiva in rappresentanza di qualcosa che non c'è più, che non esiste più. A nome di chi parla? Non si tratta certo di ordinaria amministrazione!

Signor Presidente, mi dispiace rilevare che tale questione è stata sollevata ieri nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi nella quale non tutti i Presidenti dei Gruppi erano presenti, e ritengo che si poteva tranquillamente rinviare la seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi a questa mattina. Penso che la decisione di ieri sera sia stata affrettata e chiedo che l'Assemblea ridiscuta pacatamente e serenamente tale questione. Ritengo che in caso contrario si compierebbe un abuso. Non so interpretare perfettamente la questione, non ho tutti gli elementi e non ho avuto molto tempo a disposizione per approfondirla, ma ho la sensazione che, se noi proseguiamo nell'esame di questo provvedimento, lo esponiamo al giudizio della Corte costituzionale. Siamo infatti in presenza di un attore, nel caso specifico il Ministro, che non può rappresentare il Governo; rappresenta solo se stesso su una questione specifica, su una questione particolare; un

Governo composto da forze politiche che si sono espresse in modo differenziato sul tema in discussione; su questo non potete far finta di niente!

Rinnovo pertanto la richiesta che su questo provvedimento si attenda la formazione del nuovo Governo e della nuova maggioranza, per avere di fronte un rappresentante effettivo legittimato, e non un rappresentante individuale.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 92 del Regolamento, sul richiamo al Regolamento possono parlare un oratore contro ed uno a favore, per non più di 10 minuti ciascuno.

BOATO. Domando di parlare a favore del richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, a nome del Gruppo federalista europeo ecologista è già intervenuto a caldo, nella seduta di ieri sera, il Presidente del nostro Gruppo, senatore Spadaccia, che ha riproposto con forza (e mi pare con l'attenzione preoccupata dei non molti senatori qui presenti, di tutti i Gruppi) la nostra fermissima opposizione alle decisioni che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, presieduta dal Presidente Spadolini, ha assunto ieri sera e ha poi semplicemente comunicato a quest'Aula, perchè quelle decisioni non sono state neppure sottoposte al giudizio dell'Aula.

Noi non riteniamo – e ci rivolgiamo con pacatezza, ma con preoccupazione e con richiesta di corresponsabilità ai colleghi di tutti gli altri Gruppi rappresentati in quest'Aula – chiusa la questione. Chiediamo al Presidente dell'Assemblea ed a tutti i Gruppi presenti in quest'Aula di riflettere ancora un momento, e non solo un momento, sulla gravità di quello che avverrebbe laddove quest'Aula adesso, in pendenza di crisi di Governo dichiarata, proseguisse l'esame dei disegni di legge che abbiamo di fronte.

Non siamo soltanto, signor Presidente, colleghi e signor Ministro, di fronte ad una violazione formale e sostanziale del nostro Regolamento: vi può essere una interpretazione capziosa e pretestuosa secondo la quale formalmente la lettera dell'articolo 55 del Regolamento sarebbe stata rispettata. Il nostro parere, invece, è che siamo in presenza di una violazione formale e sostanziale dell'articolo 55 del Regolamento, per cui, quanto meno – ma sarebbe in realtà l'estrema subordinata, come dicono i giuristi – la decisione della Conferenza dei Capigruppo di ieri sera, presa a maggioranza, avrebbe dovuto essere sottoposta al voto dell'Assemblea; in ogni caso, a nostro parere, questo voto non sanerebbe la gravità di quello che sta avvenendo.

Siamo in realtà, signor Presidente, signor Ministro, colleghi – mi rivolgo anche al Ministro in quanto egli rappresenta il Governo, che è un interlocutore essenziale e non è un caso che si tratti del Ministro della giustizia; anche il Governo dovrebbe protestare e adesso ne spiegherò subito la ragione – di fronte ad una violazione grave – lo dico senza gridare, ma con una decisa sottolineatura dei contenuti – totalmente priva di precedenti, se non erro, in tutta la storia del Parlamento repubblicano. In tutta questa storia non esiste un solo precedente di una decisione come quella assunta ieri sera, senza la unanimità dei Presidenti dei Gruppi. Vi sono alcuni rarissimi ed

eccezionalissimi precedenti (discutibili anche questi, perchè i precedenti non fanno legge da questo punto di vista), che però hanno comunque tutti come presupposto – discutibile, ma comunque importante – l'unanimità dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. In questo caso, invece, siamo di fronte ad una decisione presa a maggioranza. E non so, signor Presidente, se questa sia così larga come è stato detto ieri, perchè – non vorrei avere avuto informazioni sbagliate – oltre all'esplicita dichiarazione di dissenso e di aperta opposizione da parte del Presidente del Gruppo federalista europeo ecologista, mi è stato riferito – e vorrei essere smentito se così non è – che il Gruppo socialista aveva con qualche difficoltà dato il suo assenso a questa decisione, a condizione, però, che si registrasse l'unanimità dei consensi. Ci troviamo, invece, di fronte ad una presa di posizione che assorbe anche – almeno stando a quello che ho sentito e che potrà essere smentito, se sbaglio – la approvazione del Gruppo socialista, che era stata assicurata soltanto a condizione che la decisione di continuare l'esame parlamentare di questi disegni di legge fosse assunta all'unanimità da parte dei Presidenti dei Gruppi. Siamo poi in presenza – anche in questo caso voglio essere smentito se sbaglio – di una esplicita dichiarazione di dissenso del Presidente del Gruppo socialdemocratico il quale, a causa della necessaria tempestività con cui è stata indetta la riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, non ha potuto parteciparvi. Siamo inoltre di fronte – l'abbiamo sentito poco fa – alla dichiarazione, che è comunque significativa, del rappresentante del partito di Democrazia proletaria; anche se questo è rappresentato soltanto da un senatore all'interno del Gruppo misto, è comunque una componente di questo Parlamento che ha avuto parte attiva nell'esame di questo provvedimento, parte attiva nella campagna referendaria, e che è contraria in modo assoluto a ciò che la maggioranza, non la larghissima maggioranza, dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha assunto ieri sera.

Insisto: siamo di fronte non solo ad una violazione formale e sostanziale dell'articolo 55 del nostro Regolamento, ma anche ad una violazione dei rapporti fra Parlamento e Governo in base alla nostra Carta costituzionale. Siamo di fronte, a mio parere, ad una violazione delle prerogative del Parlamento, che ha il diritto-dovere di avere come interlocutore il Governo in queste materie, un Governo non con i pieni poteri, come erroneamente spesso si dice, ma nella pienezza dei propri poteri. È il Parlamento che viene sminuito, se nell'esaminare questi disegni di legge non ha come interlocutore un Governo forte della pienezza dei suoi poteri. Tutti noi rispettiamo il ministro Vassalli – e gli abbiamo manifestato mille volte questo rispetto – ma il ministro Vassalli di ieri non è lo stesso di oggi. Il ministro Vassalli di ieri – con le preoccupazioni, con le difficoltà, con le contraddizioni (nel senso delle tensioni interne ed esterne) che gli hanno fatto onore in tutta questa vicenda – poteva comunque esprimere a pieno titolo la posizione del Governo. Purtroppo, il ministro Vassalli di oggi non è più in grado di fare questo, è un Ministro che non è più in grado di interloquire con autorevolezza. Certo, può farlo a titolo personale, ciò però non rientra nell'ordinaria amministrazione, e quindi egli non ha più poteri costituzionali, non ha più la fiducia del Parlamento, non ha più la possibilità di interloquire autorevolmente e necessariamente nella materia delicatissima, di rilevanza costituzionale ed istituzionale altissima, che abbiamo di fronte.

Non si tratta, infatti, di una materia qualunque, ma di una materia – come ho detto – di grandissima rilevanza costituzionale ed istituzionale; una materia sulla quale – e lo dico con rispetto e non per muovere una critica – il Gruppo democristiano ieri, in sede di esame dell'articolo 2, si è spaccato a metà e lo ha fatto per bocca del senatore Mazzola che ho ammirato nell'assumere questa posizione a nome del suo Gruppo.

È una materia, dunque, di tale delicatezza che di fronte ad essa il principale Gruppo di questo ramo del Parlamento e del Parlamento nel suo complesso si è diviso, rivendicando il diritto-dovere di votare secondo coscienza da parte di ciascuno dei suoi senatori. È una materia che interessa trasversalmente tutti i Gruppi, ed è una materia che concerne il rapporto con altri poteri dello Stato, in questo caso con l'ordine giudiziario. E noi non abbiamo, in questo momento, un interlocutore nel Governo, che sia autorevolmente (non mi riferisco alla persona del ministro Vassalli, che sappiamo essere autorevole) in grado...

SPADACCIA. ... nella pienezza dei suoi poteri.

BOATO. ... nella pienezza dei suoi poteri, come giustamente afferma il collega Spadaccia, di esprimere il proprio ruolo nella dialettica costituzionale.

E anche lei, signor Ministro, quale rappresentante di un Governo sia pure in crisi, sia pure di ordinaria amministrazione, avrebbe il diritto-dovere di rivendicare che il Governo si trovi nella pienezza dei suoi poteri nella dialettica con il Parlamento che esamina e si accinge a varare un provvedimento di questa portata e di questa natura. Il discorso, certo, sarebbe valido anche per una legge di minor rilevanza, ma lo è a maggior ragione in questo caso.

Non siamo soltanto noi, signor Ministro, ad essere depotenziati, anche lei lo è, e ciò, se depotenzia il Parlamento, rende il Governo «invisibile», «trasparente», inesistente.

Voglio riprendere una questione sollevata ieri dal senatore Spadaccia, per sostenere la giustezza e la fondatezza di questo richiamo al Regolamento. Egli ha chiesto se crediamo di poter dimostrare la serietà del Parlamento – come qualcuno ieri sera affermava, e mi dispiace che fosse proprio il senatore Pasquino – continuando comunque a legiferare; se cioè il Parlamento crede di poter dimostrare la propria serietà, il proprio impegno istituzionale e costituzionale, continuando a legiferare anche in assenza dell'interlocutore Governo; un interlocutore dimezzato, anzi più che dimezzato, dal momento che qui non si tratta di ordinaria amministrazione, ma di straordinaria amministrazione. Ma questo è esattamente ciò che sostiene il peggiore qualunquismo: che il Governo in Italia vi sia o non vi sia è la stessa cosa, anzi meno Governo c'è, meglio si va avanti, si procede più speditamente, si può fare tutto; così diamo la dimostrazione al paese che questo è un Parlamento che, qualora l'interlocutore Governo venga meno, funziona meglio, procede più speditamente, non trova intralci nel suo percorso.

Ma vi rendete conto, colleghi della Democrazia cristiana, del Gruppo comunista, del Gruppo socialista – di cui però ripeto, perchè così mi è stato detto, le esplicite riserve che aveva manifestato ieri in sede di Conferenza dei Capigruppo – del Gruppo liberale, del Gruppo repubblicano, del Gruppo

missino, che avete dato il proprio assenso a questa decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, della gravità di tale decisione? Essa non trova precedenti in tutta la storia della Repubblica, in tutta la storia del Parlamento e della nostra prassi regolamentare. I pochissimi precedenti che vi sono, comunque discutibili anch'essi, presuppongono – come del resto, così mi è stato detto, il Gruppo socialista richiedeva nel dare il proprio assenso – l'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, unanimità che non è stata raggiunta.

Per tali motivi, signor Presidente, non soltanto sosteniamo il richiamo al Regolamento che è stato fatto e lo facciamo nostro, ma chiediamo con forza – facendo appello alle norme scritte ed anche alle norme di correttezza costituzionale, di deontologia politica, di responsabilità e di corresponsabilità di tutti i Gruppi politici nel funzionamento del Parlamento, in un corretto rapporto tra Parlamento e Governo, tra Parlamento e sovranità popolare, quale quella che si è espressa nei *referendum* – che questa decisione venga revocata, magari con un ripensamento che farebbe onore qualora vi fosse (e mi auguro che ci sia); chiediamo che gli altri Gruppi rimeditino sull'affrettata decisione di ieri sera, rimeditino e si pronuncino in quest'Aula. Potrebbe così esserci la possibilità di sospendere l'esame del disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Non esiste alcun adempimento coatto sul piano costituzionale. Innanzitutto i 120 giorni scadono il 7 aprile e da qui al 7 aprile devono passare ancora due mesi. In secondo luogo è facoltà del Governo, e non un obbligo, stabilire la non entrata in vigore degli effetti referendari entro 120 giorni. Comunque siamo in grado di rispondere tempestivamente – perchè si tratterebbe solo di giorni – alle responsabilità che come Parlamento vogliamo assumere; ma ce le vogliamo assumere, signor Presidente, non nella scorrettezza e nella violazione del Regolamento e della Costituzione, bensì nel rispetto degli stessi. Sarebbe paradossale che una legge di questa natura venisse approvata violando, non soltanto nell'esito finale, come abbiamo denunciato più volte, ma addirittura nell'*iter* parlamentare, il dettato costituzionale e regolamentare. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore Pollice*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore, anche se ha superato di molto il tempo prescritto.

BOATO. Le domando scusa.

MANCINO. Domando di parlare contro il richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, reputo la questione di grande interesse e, proprio perchè mancano precedenti, ritengo che il problema sia stato sollevato in quanto c'è un fatto nuovo, determinato dall'abrogazione referendaria di norme in vigore. L'approvazione del disegno di legge al nostro esame è un atto dovuto: vediamo come, quando e in che modo.

La prima riflessione che vorrei avanzare, chiedendo alla cortesia dei colleghi di valutare la questione con me, è la seguente. Anche se sollevata, non ci troviamo di fronte a una questione regolamentare. Alla Conferenza dei

Capigruppo svoltasi ieri sera non è stata assunta una decisione sulla base di valutazioni espresse dai singoli Presidenti dei Gruppi; c'è stata, da parte del Presidente del Senato, la conferma di un calendario così come era stato posto all'attenzione dell'Assemblea.

Si è trattato di atto monocratico del Presidente, confortato da preliminari adesioni dei Capigruppo.

SPADACCIA. Se anche questo fosse, comunque veniva meno l'unanimità.

MANCINO. Senatore Spadaccia, ho ascoltato ieri sera lei, ho replicato con altrettanta correttezza, ho sentito il collega Boato,... vorrei poter esprimere la mia opinione.

SPADACCIA. Ha ragione.

MANCINO. ... La ringrazio. Vorrei, perciò, rendere compiuta una mia valutazione che non serve ai fini di una decisione formale: infatti l'improponibilità di una questione regolamentare mette il Presidente del Senato nella condizione, la sola, di confermare il calendario dei lavori. Non mi nascondo dietro al fatto formale, registro solo che è stata sollevata un'obiezione.

Affermo ad alta voce ciò che ebbi a dire ieri sera: ci troviamo per la prima volta di fronte ad un adempimento voluto da norme di valore costituzionale. Si può discutere se abbiamo ancora tempo, se è prevedibile una soluzione della crisi in tempi brevi, medi o lunghi, ma nessuno può contestare che ci troviamo di fronte a un atto dovuto da parte del Parlamento. Quando ci si trova di fronte a un atto dovuto, non si possono tenere in conto tutte le considerazioni che avvalorano il ragionamento dei colleghi federalisti: esse riguardano la conclusione di un procedimento legislativo, in presenza di un dovere di intervento in positivo da parte del Parlamento. Secondo il senatore Pollice, dovremmo intanto prorogare i termini con una norma ordinaria: dovremmo, accettando il ragionamento del collega Pollice, dare pienezza di poteri a un Parlamento in costanza di crisi di Governo, per legiferare intorno ad una legge di valore ordinario, come quella in esame. Perchè arrivare all'espediente nei tempi più lunghi? A mio avviso, anche questi tempi potrebbero essere utilizzati per un corretto confronto parlamentare in un arco di tempo più ragionevole rispetto alla scadenza del 7-8 aprile.

Se non dobbiamo legiferare attraverso questa iniziativa parlamentare, dovremmo chiedere al Governo di porre in essere un adempimento che si attua normalmente quando esso è nella pienezza dei poteri. Vogliamo invocare il ricorso alla decretazione d'urgenza per la proroga dei termini? Mi pare che chiediamo al Governo di usare un suo potere in maniera non corretta e questo costituirebbe un precedente pericoloso.

Signor Presidente, ci troviamo di fronte a diverse ipotesi. Alla scadenza del 7-8 aprile il Governo potrebbe provvedere autonomamente e in via d'urgenza, salva la possibilità per il Parlamento di modificare il contenuto del provvedimento. Noi vorremmo che tale ipotesi non si verifichi, perchè riteniamo che in via unilaterale non possa intervenire il Governo. Se vogliamo utilizzare il tempo che ci resta in maniera razionale, dovremmo

lavorare in modo da rafforzare il più ampio confronto fra i due rami del Parlamento e all'interno di ciascuno di essi. Ci troviamo, oggi, di fronte all'opportunità di tener conto che la «crisi di Governo» in generale è causa di paralisi dell'attività del Parlamento; non dovrebbe esserlo rispetto ad un atto normativo dovuto. Dobbiamo provvedere in una materia che, liberata da particolari previsioni legislative, obbligherebbe gli organi giudiziari ad applicare automaticamente l'articolo 28 della Costituzione, il che non è stato neppure raccomandato dalla Corte costituzionale.

Questa è la valutazione fatta ieri sera; con queste preoccupazioni abbiamo inteso rafforzare un provvedimento autonomo e insindacabile del Presidente del Senato. Tra le tante ipotesi che si potevano ravvisare in sede di Conferenza dei Capigruppo, ho ritenuto preferibile quella di utilizzare tempi più lunghi, per consentire al Parlamento, di fronte ad un atto dovuto, di non trovarsi all'inizio di aprile a dover affrettare la disciplina. Su un provvedimento come quello in esame valgono le regole del libero convincimento. In questo senso mi sento ancora una volta di condividere la decisione assunta ieri dal Presidente del Senato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Pollice, la questione che lei ha sollevato ha già formato oggetto, a conclusione della seduta pomeridiana di ieri, di puntuali osservazioni del senatore Spadaccia, formulate a nome del Gruppo federalista europeo ecologista, in relazione alla decisione presa dal Presidente del Senato nel senso della prosecuzione, nel corso della corrente settimana, della discussione del disegno di legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Tale decisione è stata adottata dal Presidente del Senato con il consenso della larghissima maggioranza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari...

POLLICE. Non era così.

PRESIDENTE. ... in considerazione della opportunità di rispondere alle esigenze espresse dalla tornata referendaria dello scorso autunno e, soprattutto, della necessità di adempiere a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1987, n. 332, che, nel provvedere il ritardo dell'entrata in vigore della abrogazione delle disposizioni oggetto dei *referendum,* ha reso non procrastinabile una pronuncia del Parlamento entro il 7 aprile del corrente anno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 497 del 9 dicembre 1987.

Relativamente alla partecipazione al dibattito del rappresentante del Governo, essa, come è nella prassi, avrà luogo secondo le norme previste dal Regolamento.

Il Governo si pronuncerà nei limiti segnati dalle sue competenze, come del resto avviene, ad esempio, per i decreti-legge.

Quanto all'aspetto finanziario, in tema di spesa la competenza a pronunciarsi spetta, a norma dell'articolo 100 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

La 5ª Commissione permanente, del resto, si è già pronunciata sia sul testo sia sugli emendamenti proposti.

Eventuali ulteriori emendamenti di spesa saranno tempestivamente sottoposti all'esame della Commissione stessa.

Confermo quindi la decisione del Presidente del Senato e non accolgo il suo richiamo al Regolamento, senatore Pollice.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483), d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757), d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» (766), d'iniziativa del senatore Pollice

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766. Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 748, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Responsabilità per dolo o colpa grave*)

1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni

patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Se un magistrato produce un danno patrimoniale o non patrimoniale ad una delle parti del procedimento commettendo un reato, risponde direttamente nei confronti del danneggiato».

2.33 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello stesso per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale.

2. La responsabilità si estende allo Stato, l'azione contro il quale può essere esercitata indipendentemente da quella proposta nei confronti del magistrato».

2.11 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio di funzioni giudiziarie può agire contro il magistrato e, congiuntamente, contro lo Stato cui la responsabilità si estende per ottenere il risarcimento del danno.

2. I magistrati non sono responsabili per l'interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla legge o per la ricostruzione di fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte.

3. L'azione non è proponibile finchè il magistrato sia investito del procedimento nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del danneggiato. Tale divieto non sussiste quando il diritto della parte sia stato leso per l'omissione o il ritardo di un atto che la legge stabilisce debba essere compiuto entro un termine certo e, questo decorso, la parte abbia proposto

istanza per l'adempimento e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla proposizione dell'istanza».

2.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Responsabilità dello Stato per l'esercizio della funzione giurisdizionale*)

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha azione diretta contro lo Stato per il risarcimento, quando il danno sia conseguenza di una violazione di legge o di un travisamento del fatto gravi, evidenti e indiscutibili, ed esso non sia riparabile o comunque non sia stato riparato attraverso i mezzi di impugnazione processuale previsti dall'ordinamento.

2. È danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1, qualsiasi lesione dei diritti soggettivi che sia causata dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

3. Costituisce in ogni caso grave, evidente e indiscutibile violazione di legge o travisamento del fatto:

a) l'applicazione di una legge non vigente ovvero la disapplicazione di una legge vigente;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.

4. Agli effetti del presente articolo, non può tuttavia dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione delle norme e quella di accertamento dei fatti e di valutazione delle prove».

2.2 ONORATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello stesso per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale».

2.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia,

può agire nei confronti dello stesso – e, congiuntamente, contro lo Stato cui la responsabilità si estende – per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale».

2.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Chi ha subìto un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale.

1-*bis*. Il magistrato il cui comportamento o provvedimento giudiziario si assume abbia prodotto il danno ingiusto deve partecipare al giudizio di risarcimento proposto nei confronti dello Stato».

2.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia».

2.6 ZECCHINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero per diniego di giustizia».

2.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale».

2.18 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale» *con le altre:* «il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali».

2.8 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 1, sopprimere le parole: «che derivino da privazione della libertà personale»,

2.17 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

2.4 ACONE, CASOLI

Sopprimere il comma 2.

2.19 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto, tranne che non configuri colpa grave del magistrato, la quale è costituita da:

a) violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento ovvero negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento e sempre che l'una o l'altra sia stata rilevante sul contenuto del provvedimento».

2.5 ACONE, CASOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il magistrato non è perseguibile in sede civile o disciplinare per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi compiute nell'esercizio dell'attività giudiziaria, salvo quanto stabilito nelle disposizioni seguenti».

2.34 (*) CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il magistrato non è perseguibile, in sede civile, per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi compiuta nell'esercizio dell'attività giudiziaria».

2.25 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «del fatto» *con le altre:* «di prove ritualmente assunte».

2.26 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «valutazione del fatto» *con le altre:* «valutazione critica del fatto e delle prove».

2.9 FILETTI, MISSERVILLE

(*) Già emendamento 1.4.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che nelle ipotesi di colpa grave».

2.20 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

2.7 ZECCHINO

Sopprimere il comma 3.

2.27 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la violazione di legge determinata da negligenza o da difetto di professionalità;

b) l'affermazione, determinata da negligenza, di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza, di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti del procedimento;

d) l'assenza o la grave insufficienza della motivazione nei provvedimenti in cui questa è espressamente richiesta dalla legge».

2.10 FILETTI, MISSERVILLE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la disapplicazione di legge vigente determinata da negligenza inescusabile nonchè l'applicazione di legge non vigente determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata».

2.1 COVI, LIPARI, SALVATO, ACONE, ONORATO

Al comma 3, lettera a)*, sopprimere la parola:* «grave».

2.28 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di legge» *inserire le seguenti:* «compresa la violazione delle competenze».

2.23 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a), *sopprimere le parole:* «determinata da negligenza inescusabile».

2.21 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a), *sopprimere la parola:* «inescusabile».

2.29 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in essa comprendendo la violazione delle competenze per territorio, per materia e per valore».

2.22 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, lettere b) e c), dopo la parola: «fatto» *inserire le seguenti*: «rilevante ai fini del giudizio».

2.3 ONORATO

Al comma 3, lettere b) e c), sopprimere la parola: «incontrastabilmente».

2.24 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) l'applicazione di una legge non vigente ovvero la disapplicazione di una legge vigente».

2.30 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-ter*) l'assenza della motivazione dei provvedimenti nei quali la motivazione è espressamente richiesta dalla legge».

2.31 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-quater*) il provvedimento concernente la libertà della persona assunto fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con una motivazione di stile».

2.32 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Ricordo che l'emendamento 2.33 è decaduto e che il terzo comma dell'emendamento 2.12 è stato trasformato nell'emendamento 4.20.

Ricordo poi che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 sui quali il relatore, senatore Gallo, ha già espresso il suo parere.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Presidente, mi permetta di rilevare che forse sull'ultimo di quegli emendamenti, l'emendamento 2.0.1, l'onorevole relatore non si era pronunciato. Se egli è d'accordo, perciò, preferirei che ella, onorevole Presidente, desse la parola al relatore su questo punto.

Colgo altresì l'occasione per formulare al senatore Gallo, se me lo permette, le più vive felicitazioni per la sua assunzione – che ho testè appreso – alla Presidenza della Commissione parlamentare bicamerale che, nei novanta giorni di legge, deve esaminare la conformità del progetto ministeriale sul nuovo codice di procedura penale alla legge di delegazione dello scorso ottobre. (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, il parere sull'emendamento 2.0.1 sarà espresso più tardi perchè si tratta di un articolo aggiuntivo.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia.* Allora, onorevole Presidente, onorevoli senatori, nei limiti fissati dalla deliberazione del Presidente del Senato e testè ripetuti dal Presidente dell'Assemblea, e nell'ossequio più assoluto – perchè altro non mi spetta, onorevole Boato – alle decisioni di questo ramo del Parlamento, prenderò la parola sui singoli emendamenti, in particolare su quelli all'articolo 2 per i quali era in corso il dibattito ieri sera: preannuncio soltanto, sulla questione di cui si è fin qui trattato, che mi asterrò dal presentare emendamenti del Governo.

Sull'emendamento 2.11, che del resto è collegato ad altri emendamenti, esprimo parere contrario per le stesse ragioni espresse dal relatore.

Devo premettere che sarò molto breve in questa illustrazione del parere del Governo, in quanto è stata molto ampia, analitica e precisa su tutti i punti la formulazione del parere da parte del relatore; perciò solo su alcuni punti ci potrà essere qualche precisazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12, esso allo stato va scisso, in un certo senso: infatti, i commi 1 e 2 sono stati valutati dal Governo, che ritiene di doversi esprimere contrariamente, in linea con le deliberazioni della Camera dei deputati e con le scelte dello stesso Governo di escludere (salvo i casi concernenti la materia penale) un'azione diretta del cittadino nei confronti del magistrato; il comma 3, invece, tratta materia che abbiamo deciso di riservare, in accordo con i proponenti, alla trattazione dell'articolo 4, tant'è che – se non sbaglio – è già stato trasformato nell'emendamento 4.20.

Circa l'emendamento 2.15 devo formulare parere contrario, pur ricordando che certamente la maggiore estensione della risarcibilità del danno non patrimoniale – proposta con questo e con altri emendamenti – sarebbe comprensibile. Debbo peraltro rilevare che l'estensione, deliberata dalla Camera dei deputati su sua iniziativa, della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai fatti inerenti alla privazione della libertà personale rappresenta già un passo assai in avanti rispetto al sistema vigente, ed è un passo che si giustifica in modo particolare per la contiguità tra la materia penale, nella

quale è previsto il risarcimento dei danni morali, e le materie attinenti alla libertà personale. L'uscire ulteriormente dal quadro del sistema non è parso possibile alla Camera dei deputati, e non sembra possibile neanche al Governo.

Per quanto concerne l'emendamento 2.2, giustamente ebbe a rilevare il relatore che si tratta, almeno in alcuni punti, di una esemplificazione e che dobbiamo evitare, date le formule che sono state scelte perchè ravvisate utili, esemplificazioni che possano essere superflue o diventare addirittura pericolose come fonte di esclusione di altra ipotesi. Esprimo perciò anche su questo emendamento parere contrario, in conformità a quanto detto egregiamente dal relatore.

Circa l'emendamento 2.13, anche qui esprimo parere contrario, sia perchè manca la specificazione dei casi di colpa grave, sia perchè l'emendamento ripete l'estensione del danno non patrimoniale a fatti non inerenti a privazioni della libertà personale; in sostanza, sono le stesse ragioni per cui mi sono espresso in senso contrario ai precedenti emendamenti. Voglio soltanto ricordare che anche in questo caso una parte dell'emendamento potrebbe essere riconsiderata in sede di esame dell'articolo 4.

Per quel che riguarda l'emendamento 2.14, anche su questo devo esprimere parere contrario, rappresentando esso in fondo una variante degli emendamenti sui quali mi sono precedentemente espresso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Zecchino, attraverso esso, a mio avviso, si andrebbe ad una costruzione che era quella propria di alcune proposte di legge a suo tempo presentate alla Camera dei deputati, ciò che comporterebbe una vasta estensione della risarcibilità del danno cagionato al cittadino da provvedimenti giudiziari. Ci si sposterebbe, di conseguenza, completamente al di fuori del quadro e dell'impianto dell'attuale provvedimento con riflessi di notevole vastità anche sotto il profilo finanziario, impingendo in una normativa che, viceversa, era contenuta nel progetto del Governo dimissionario in materia di riparazione degli errori giudiziari. Esprimo pertanto parere contrario anche all'emendamento 2.6.

L'emendamento 2.16, collegato, come vedremo, all'emendamento 3.7, induce il Governo ad esprimere parere contrario per le ragioni già esposte. Allo stesso modo, il Governo è contrario agli emendamenti 2.18 e 2.8, presentato, quest'ultimo, dai senatori Filetti e Misserville. Infatti, l'emendamento 2.8, ponendosi sulla medesima linea delle proposte di modifica presentate dal Gruppo federalista europeo ecologista, e sulle quali ho già espresso il parere, tende ad una estensione del risarcimento del danno non patrimoniale che non appare consentanea con gli orientamenti generali del presente provvedimento. Lo stesso può dirsi per l'emendamento 2.17, tendente a sopprimere, al comma 1, le parole: «che derivino da privazione della libertà personale», tendendo così ad estendere sotto altro profilo la risarcibilità del danno non patrimoniale.

Vengo ora agli emendamenti 2.4 e 2.19, tendenti entrambi a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2. In questa situazione, il Governo si trova di fronte al ricordo del lunghissimo dibattito, svoltosi alla Camera dei deputati, sull'affermazione o meno, nella legge, del principio della irresponsabilità del giudice nell'interpretazione del diritto. Apprezzo non tanto gli emendamenti 2.4 e 2.19 in sè quanto ciò che essi vogliono intelligentemente rappresentare: essi non intendono infatti in alcun modo, nel loro spirito, ammettere la

perseguibilità in sede giudiziaria del giudice per responsabilità civile derivante dall'interpretazione del diritto; essi vogliono solo porre un riparo a possibili esagerazioni ed uscite al di fuori del senso stesso di questa proposizione contenuta dall'articolo 2, comma 2, cautelandosi rispetto ad un possibile annullamento totale, o quasi totale, della efficacia della legge, almeno nel campo di determinati provvedimenti. Devo però sottolineare che il Governo si è a suo tempo allineato alle decisioni della Camera dei deputati dopo un'amplissima discussione, dapprima in Comitato ristretto e in Commissione e successivamente in Aula su questo aspetto specifico, e non può dunque non allinearvisi anche in questo momento. Esprimo, pertanto, parere contrario su entrambi gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5, ripeterò un'affermazione che è stata ieri rimproverata al senatore Gallo, quando ha usato l'espressione: «a malincuore»; ebbene, talvolta questa espressione può essere lecita anche nelle Aule parlamentari, esprimendo un minimo di sentimenti, non vietati. A malincuore debbo anch'io dichiararmi contrario, pur essendo questo emendamento 2.5 rappresentativo di quello che era il disegno originario del Governo. Infatti il disegno originario del Governo – appunto in relazione alla impossibilità di impingere nell'interpretazione del diritto o nella ricostruzione dei fatti – voleva chiarire che vi era tuttavia una limitazione nell'interpretazione di questo divieto in quei casi in cui erano le ipotesi di colpa grave: aveva perciò adottato una formula di salvezza («salvo che»), analoga a quella («tranne che») dell'emendamento dei senatori Acone e Casoli. Anche alla Camera dei deputati si svolsero battaglie, secondo me del tutto sproporzionate, circa l'importanza di tale salvezza e allora – data anche la particolare situazione nella quale in questo momento ci troviamo e nel ricordo della decisione molto motivata, molto insistente, della Camera dei deputati – per rinunciare a dei bracci di ferro più o meno inutili e producenti, esprimo, seppur a malincuore, parere contrario sull'emendamento 2.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.34, già emendamento 1.4, devo esprimere parere contrario in quanto esso riproduce quella stessa «salvezza», quella stessa eccezione dell'emendamento 2.5.

L'emendamento 2.25 riguarda la sostituzione parziale di quella famosa e già menzionata proposizione, che secondo taluno sarebbe addirittura la norma cardine di tutto il provvedimento, a salvaguardia dell'indipendenza della magistratura. Si tratta di una sua limitazione, in quanto stabilisce la non perseguibilità in sede civile per la sola interpretazione e applicazione delle leggi, e viceversa trascura la valutazione del fatto. Per le stesse ragioni che ho espresso precedentemente, e che sono state ancora meglio illustrate dal relatore ieri sera, esprimo anche in questo caso parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.26, è chiaro che debbo esprimere parere contrario perchè la sostituzione delle parole «del fatto» con le parole «di prove ritualmente assunte» non sposta sostanzialmente i limiti del problema.

Mi rimetto viceversa all'Assemblea per quello che riguarda l'emendamento 2.9 dei senatori Filetti e Misserville; non mi piace l'espressione «valutazione critica del fatto e delle prove», però che si voglia aggiungere in riferimento al fatto anche il riferimento alla prova non mi sembra possa creare obiezioni, e mi pare che anche il relatore si sia rimesso all'Assemblea negli stessi termini.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.20, esso ripropone quella formula, chiamiamola così, di compromesso, di salvezza, quella formula del «tranne che», comune all'emendamento 2.5 sul quale ho già forse anche fin troppo parlato e quindi esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.7 del senatore Zecchino e 2.27 del senatore Corleone ed altri, che confluiscono nell'auspicio di soppressione del comma 3, devo ricordare che tale comma concerne la cosiddetta tipicizzazione della colpa grave. Come ho già detto nella mia replica, onorevoli senatori, io penso che la tipicizzazione della colpa grave sia una specie di mostro, una strana cosa. Ma essa è stata pretesa per tutti questi mesi dai magistrati: è stata quindi introdotta dal Governo su richiesta dei magistrati, che di questa tipicizzazione della colpa grave hanno fatto, addirittura, un cavallo di battaglia, quando non una manifestazione ultimativa all'indomani del *referendum*. E allora ci siamo sforzati di tipicizzare la colpa grave, così come essi pretendevano, così come pretendeva l'associazione dei magistrati: una volta assunta questa decisione e dopo che la Camera dei deputati ha deciso di mantenere questa tipicizzazione, il Governo si trova ora nella condizione di dover esprimere parere contrario ai due emendamenti 2.7 e 2.27, non senza rilevare la singolare convergenza della proposta fatta da parte di un senatore del Gruppo democristiano, professore universitario ed esperto di queste materie, con l'emendamento presentato dal Gruppo federalista europeo ecologista.

Per quel che riguarda l'emendamento 2.10, devo esprimere parere contrario perchè il «difetto di professionalità» in esso proposto è piuttosto equivoco: esso introduce in questa materia anche quella particolare categoria della colpa per imperizia, che non mi pare sia a fondamento del costrutto che abbiamo cercato di dare a questo disegno di legge. Anche per quello che riguarda la motivazione, mi sembra che l'assenza o grave insufficienza della motivazione ci porti da un lato su un terreno che è estraneo a tutto l'impianto che abbiamo voluto dare al provvedimento e, dall'altro, costituisca una speranza piuttosto illusoria di essere fonte di un autentico risarcimento. Pertanto, il parere del Governo è contrario anche sull'emendamento 2.10.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, che si caratterizza per essere stato proposto dall'intero Ufficio di Presidenza della 2ª Commissione – come nel caso dell'emendamento 1.0.1, approvato ieri da questa Assemblea – occorre rilevare che si tratta di un emendamento volto a modificare notevolmente le fattispecie di colpa grave. L'emendamento si quantifica in due modi: da un lato, attraverso la sostituzione della disapplicazione della legge vigente e dell'applicazione di legge non vigente, sempre determinate da negligenze inescusabili, alla violazione di legge, che viceversa figura nel testo della Commissione e figurava nel testo della Camera; dall'altro lato, perchè, al termine delle lettere *b*) e *c*), introduce l'inciso: «sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata». Ora, su questo punto non intendo dilungarmi eccessivamente, signor Presidente, onorevoli senatori, e preferisco rimettermi all'Assemblea. Vi sono degli argomenti a favore del fatto che la circostanza debba essere stata dedotta o rilevata, argomenti che sono particolarmente influenti ed importanti – come il senatore Lipari che è uno dei proponenti ha dimostrato – nel campo del processo civile; vi sono, viceversa, alcuni argomenti che farebbero insistere per la inconciliabilità di questo obbligo di deduzione o di rilievo con la incontrastabilità del fatto.

Pertanto, nella perplessità che ne può derivare e senza indulgere a discussioni giuridiche che potrebbero facilmente prolungarsi su queste materie così delicate, preferisco rimettermi all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.28, esprimo parere contrario, anche se la soppressione della parola «grave» non sarebbe nulla di drammatico. Anche sull'emendamento 2.23 il Governo esprime parere contrario e lo stesso vale per gli emendamenti 2.21 e 2.29.

Con riguardo a quest'ultimo, l'eliminazione della parola «inescusabile» potrebbe anche mettere a rischio provvedimenti giurisdizionali ispirati ad interpretazioni ardite, innovative o altro: rischio che, per rispetto appunto all'autonomia della magistratura e alla sua soggezione soltanto alla legge, preferiamo non introdurre.

Segue l'emendamento 2.22, nel quale colgo un richiamo di grande importanza per chi ha esperienza di materia giudiziaria e di procedimenti giudiziari, poichè uno degli abusi pià gravi che vengono commessi da talune magistrature è quello della violazione delle regole concernenti la competenza per territorio. Questo non può essere taciuto. Tuttavia entriamo in quel quadro, già denunciato, di esemplificazione ulteriore. Condivido le osservazioni fatte dal relatore a tal riguardo: anche la violazione di queste regole è una violazione di legge. Quindi, per tali ragioni, pur comprendendo i motivi della specificazione richiesta con tale emendamento, esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, il parere del Governo è contrario, anche se non ricordo in che termini si sia espresso il relatore.

GALLO, *relatore*. Ho espresso parere contrario.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Siamo quindi d'accordo anche su questo punto. La mia posizione è tale, senatore Onorato, giacchè la rilevanza ai fini del giudizio è una tematica che non entra nella concezione della risarcibilità del danno derivante da provvedimento giudiziario. La rilevanza ai fini del giudizio è un concetto di estrema importanza nella nostra procedura ed anche nel nostro diritto sostanziale. È chiaro che una falsa testimonianza su materia del tutto irrilevante non è falsa testimonianza: ma in questo caso, viceversa, noi ben sappiamo come, proprio attraverso l'enunciazione di fatti che non sono rilevanti ai fini del giudizio, di fatti che possono essere completamente estranei al giudizio, si possa danneggiare gravemente, senza fondamento, l'onore delle persone e creare ad esse danni anche patrimoniali e non soltanto morali (dei quali comunque non potremmo parlare dato che ci stiamo occupando di responsabilità civile, che abbiamo deciso di limitare, salvo per la privazione della libertà personale, ai danni patrimoniali). Dunque il concetto della rilevanza ai fini del giudizio mi sembra assolutamente estraneo a quelle che sono le esigenze a cui la presente legge intende sopperire, il danno potendo venire anche da fatti non rilevanti ai fini del giudizio. Per tali ragioni esprimo parere contrario a tale emendamento.

Il seguente emendamento 2.24 rappresenta un ulteriore tentativo di restrizione della materia e, pertanto, di dilatazione dell'ambito della responsabilità. Si tratta di un tema sul quale si è ampliamente controvertito. Anche in questo caso devo esprimere parere contrario: d'altra parte, come ha giustamente osservato il relatore ed è stato più volte ricordato nel corso della

discussione, l'avverbio «incontrastabilmente» figura nel nostro codice di procedura civile.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.30, ritengo che esso già rientri nella lettera *a*), tuttavia se ne può considerare una specificazione. Mi sembra che esso possa ritenersi assorbito da quanto già detto in precedenza, e perciò mi rimetto all'Assemblea.

Sull'emendamento 2.31, le stesse ragioni che hanno indotto il senatore Gallo ad esprimere parere contrario mi inducono ad assumere la sua stessa posizione, in quanto si tratta di ipotesi rientrante nella violazione di legge.

Così pure, per quanto riguarda l'emendamento 2.32 ed il richiamo alla motivazione di stile, vale quanto detto a proposito dell'emendamento presentato dai senatori Filetti e Misserville. Scusate questa digressione ma, dopo tutto quello che si è detto negli ultimi tempi sui poteri della Cassazione, è importante ribadire che il difetto di motivazione è una violazione di legge. Anche per ragioni di sistema, anche per tutti i rilievi che se ne potrebbero impropriamente trarre in altra materia, esprimo parere fermamente contrario sull'emendamento, intendendo ribadire che nella corretta interpretazione dei giuristi e nelle testuali parole del codice di procedura penale in modo particolare (articoli 474 n. 4, 475 n. 3 e 524 n. 3), il difetto di motivazione è violazione di legge e resta tale nel nostro sistema.

Ho così terminato, e chiedo scusa al Presidente per qualche incertezza mostrata nell'elencazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, signor relatore, colleghi, il 2.11 è uno di quegli emendamenti che si contrappongono alla lettura che è stata data dalla Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato ai problemi che abbiamo di fronte.

Prima di entrare nel merito della dichiarazione di voto sull'emendamento, mi sia consentito di ribadire quello che abbiamo già avuto modo di dire circa lo stato e le condizioni dei nostri lavori. Non credo che sia sfuggita all'attenzione di molti colleghi l'espressione usata dal Ministro in occasione del giudizio su alcuni emendamenti «tenendo conto delle condizioni in cui ci troviamo». Il «ci troviamo» forse era più riferito alla sua condizione come plurale *maiestatis* che non alla nostra, ma comunque si riferiva anche ad essa.

Ieri sera il presidente del Gruppo Spadaccia aveva fatto un riferimento alla possibilità di continuare o meno a partecipare ai lavori e alle votazioni sul disegno di legge in una situazione contrassegnata dalle dimissioni del Governo e dalla conseguente crisi e in cui riteniamo che questo procedimento legislativo sia viziato non dall'assenza, ma certo dalla parzialità della presenza dell'interlocutore costituzionalmente necessario. Dopo la conferma venuta anche dalle dichiarazioni del presidente Mancino che siamo in presenza – e non ne dubitavamo – di una decisione monocratica (perchè riguarda chi sappiamo e chi conosciamo e quindi non può che essere decisione monocratica), abbiamo deciso di rimanere e di partecipare ai

lavori. Infatti, vista l'eccezione fatta per questo disegno di legge, mentre la nostra obiezione sarebbe stata sollevata in presenza di qualunque provvedimento legislativo, riteniamo di non poter mancare ai lavori del Senato per contrastare, dialogando, ogni punto, ogni articolo e ogni emendamento, perchè abbiamo comunque una responsabilità nei confronti delle istituzioni, ma anche del paese e dei cittadini che hanno votato il *referendum*. È per questo che siamo presenti, e lo saremo in futuro puntualmente, senza alcun intento ostruzionistico – ovviamente non c'è mai stato – su questo provvedimento che riteniamo debba essere viceversa migliorato nel modo più approfondito possibile. Sappiamo pure che simili intenzioni sono presenti, anche se sommerse, in molti Gruppi politici e non solo nel nostro.

Signor Presidente, onorevole relatore, onorevole Sottosegretario e colleghi, venendo alla dichiarazione di voto per l'emendamento 2.11 devo dire – come ha già sottolineato il relatore – che esso ipotizza l'azione diretta con il rispetto, anche lessicale, dell'articolo 28 della Costituzione. Il nostro secondo capoverso riprende proprio le parole della Carta costituzionale: «La responsabilità si estende allo Stato, l'azione contro il quale può essere esercitata indipendentemente da quella proposta nei confronti del magistrato». Non diciamo «contro il magistrato», ma «nei confronti», perchè non abbiamo intenzioni persecutorie. Non so se questa espressione sia stata recepita, ma credo che si debba dire anche «nei confronti dello Stato» e non «contro lo Stato»: mi sembra meglio non solo lessicalmente, ma anche sostanzialmente. Questa formulazione – ripeto – riprende la lettera della Carta costituzionale, mantenendo tuttavia un punto di autonomia e di distensione: se il cittadino è più fortemente interessato al risarcimento del danno che non all'azione verso il magistrato, con l'emendamento da noi proposto può adire questa via.

Ritengo che si tratti di un emendamento importante, che propone un cambiamento totale rispetto all'articolo che stiamo esaminando, ma che tuttavia non riteniamo così sconvolgente. C'è un punto che forse qui andrebbe affrontato: quello che ha sottolineato il relatore, professor Gallo, sia nella relazione che nella replica. Mi riferisco al problema dell'equazione responsabilità civile-responsabilità per risarcimento del danno.

Si imputa alla nostra posizione di appiattirsi su un'interpretazione di questo genere, basata su tale equivalenza. Noi riteniamo di non essere caduti in quello che consideriamo un errore. Forse non tutti gli emendamenti sono uguali; certamente l'emendamento 2.15 è inattaccabile rispetto a questa obiezione, ma ne riparleremo più avanti. Qui invece l'obiezione presenta una qualche forza, perchè nell'emendamento 2.11 noi diciamo che il cittadino può agire nei confronti del magistrato «per ottenere il risarcimento dei danni», anche se il comma 2 propone la divaricazione che prima sottolineavo. Tuttavia, se è vero questo problema, deve essere tenuto in considerazione il fatto che deve essere chiarito meglio dal relatore, che qui è rimasto in qualche misura criptico. Si tratta cioè di sapere in quali forme, attraverso quali fattispecie può articolarsi e quali conseguenze sanzionatorie possono esserci oltre il risarcimento del danno. Ho il dubbio cioè che l'articolazione prevista dal relatore in realtà adombri come soluzione la responsabilità disciplinare, interpretazione che a mio parere è limitativa rispetto al problema della responsabilità civile diretta che non può essere risolta *sub specie* responsabilità disciplinare. È la responsabilità disciplinare

quella che a mio avviso il relatore ha in qualche misura adombrato, dicendo che non tutto può risolversi nella responsabilità per risarcimento del danno. Questo è vero ma deve essere meglio chiarito ed i nostri emendamenti che pongono la possibilità dell'azione diretta in solidarietà con lo Stato, in realtà rispondono a tutte e due le fattispecie. Ritengo invece che la soluzione proposta dagli articoli del disegno di legge mortifichi complessivamente la situazione.

Abbiamo così posto una questione sicuramente centrale. I nostri non sono emendamenti di «bandiera»: sappiamo che probabilmente non avremo i voti necessari per farli approvare, abbiamo però il dovere di mantenere questa posizione che ha una sua rilevanza e, mi si consenta, una sua dignità teorica, concettuale e di formulazione che noi sentiamo di presentare al giudizio dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

Ricordo che verranno votati soltanto il primo ed il secondo comma di questo emendamento perchè il terzo comma è stato trasformato nell'emendamento 4.20.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il fatto che il terzo comma sia stato spostato all'articolo 4, mi consente di essere più rapido nell'esposizione sull'emendamento 2.12. Del resto anche per questa proposta emendativa valgono le considerazioni che sono già state svolte per l'emendamento 2.11. In realtà l'attenzione maggiore del relatore si è soffermata sul secondo comma su cui interverrò successivamente.

Intanto voglio dire qualcosa sul primo comma che più chiaramente mette in luce una nostra visione che non vuole il magistrato abbandonato a se stesso nel giudizio di responsabilità. La precedente formulazione, presente al comma 2 dell'emendamento 2.11, quella che diceva «la responsabilità si estende allo Stato», noi la riproponiamo in questo comma 1 e addirittura diciamo che viene prevista l'azione nei confronti del magistrato e congiuntamente nei confronti dello Stato. In altre parole, rendiamo ancor più esplicita questa precisazione in modo che sia chiaro che il magistrato non è abbandonato a se stesso, ad azioni incontrollabili.

Vorrei a questo punto fare una precisazione che qualora l'articolo 2 venisse approvato senza modifiche, non potrei formulare in sede d'esame dell'emendamento concernente il filtro: nel caso di azione diretta verso il magistrato poniamo l'ipotesi di un filtro, in quanto riteniamo che, in quel caso sì, ci sia necessità di una difesa da azioni temerarie, diffuse, infondate, prevaricatrici o comunque intimidatorie. È per questo che abbiamo pensato ad un filtro grave, addirittura la multa – è la previsione del progetto Tosi – per il cittadino. Non pensiamo perciò che il magistrato debba essere solo;

anche se il nostro emendamento di bandiera può indurre a pensarlo, la nostra posizione di sostanza, rappresentata da alcuni emendamenti molto puntuali e precisi, in realtà non vuole il magistrato abbandonato a se stesso.

Veniamo ora al comma 2, quello su cui il relatore ha centrato maggiormente la sua attenzione. Con questo emendamento sosteniamo che i magistrati non sono responsabili per l'interpretazione di norme - naturalmente di diritto - secondo i criteri stabiliti dalla legge o per la ricostruzione di fatti e la valutazione di prove ritualmente assunte. A questo proposito è venuta una risposta alla quale vogliamo replicare.

In realtà, il relatore ha detto che il problema esiste; l'interpretazione di norme secondo i criteri stabiliti dalla legge non è, a mio parere, una superfetazione, ma un limite ed una garanzia per il cittadino. Questo aspetto andrebbe ancor più affrontato nel momento in cui facciamo riferimento alle prove (in questo senso, se non sbaglio, c'è stata la disponibilità del Governo ad un emendamento dei senatori Filetti e Misserville), per cui potremmo qui inserire - magari con un emendamento del relatore, se volesse essere così cortese - il riferimento alle prove ritualmente assunte. È vero - come sostiene il relatore - che ci sono valutazioni discordanti su questo, ma il problema è un altro: possiamo accettare che nella realtà ci sia un riferimento a prove irritualmente assunte? Non dobbiamo uscire da questa gabbia di emergenza continua, non dobbiamo rompere queste catene nel momento in cui è stata costituita la commissione per il nuovo codice di procedura penale, per il nuovo processo in modo che non ci dovranno essere più maxi-processi basati sulle dichiarazioni dei pentiti?

Forse non si tratta di questo emendamento, ma quando arriveremo all'emendamento dei senatori Filetti e Misserville, nel quale probabilmente si recepirà il riferimento alle prove, chiederò in quel caso l'attenzione del relatore a questo aspetto che ritengo non sia da sottovalutare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, nel testo risultante dai commi 1 e 2.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Onorato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'emendamento 2.13 pone una serie di questioni nuove, poichè introduce (come ho già sottolineato nell'illustrarlo) un elemento presente in altre proposte di modifica ma che, in questo caso, diventa, almeno per noi, particolarmente significativo: il riferimento ai mezzi di impugnazione, circa il quale abbiamo peraltro presentato un emendamento specifico all'articolo 4, a sua volta collegato all'articolo 2.

L'emendamento 2.13 è l'emendamento «di bandiera» di cui parlavo prima e prevede – come posizione secca e precisa – l'azione diretta nei confronti del magistrato. Ci rendiamo conto che si tratta di una posizione limpida, ma assoluta; abbiamo tuttavia presentato questa proposta di modifica non tanto per compiere un gesto (come ama dire il relatore, che suole ripetere una differenza fondamentale imparata sui banchi del liceo: quella tra gesto e atto), quanto per testimoniare una posizione che potrebbe sussistere.

Sono queste le considerazioni che ho voluto esporre nella mia dichiarazione di voto sull'emendamento 2.13.

PRESIDENTE. Lei è molto ottimista, senatore Corleone, a pensare che tutti gli studenti di liceo conoscano la differenza tra atto e gesto. Come vecchio professore di liceo posso dirle che è una differenza che nemmeno molti studenti universitari conoscono.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi riallaccio alle considerazioni che svolgeva poc'anzi il senatore Corleone per dire che se l'emendamento 2.13 voleva essere, in qualche modo, un emendamento «di bandiera» presentato per manifestare una posizione e per lanciare al paese un segnale di coerenza con il messaggio che al paese stesso era stato rivolto nel corso della campagna referendaria, conoscevamo anche, nel presentarlo, le ragioni serie e da meditare profondamente (e che abbiamo meditato profondamente) per le quali si potevano opporre resistenze ad una soluzione così drastica e così limpida. Con l'emendamento 2.14 noi riproponiamo con la medesima limpidezza quella indicazione che richiama la responsabilità diretta del magistrato ai sensi e nello spirito – vorrei sottolinearlo, nello spirito – dell'articolo 28 della Costituzione, e anche in accoglienza dei rilievi della sentenza di ammissione del *referendum* da parte della Corte costituzionale e in accoglienza dei rilievi che sono stati fatti sulla necessità e sull'opportunità – anche a difesa dei diritti della parte lesa, del cittadino leso – di vedere lo Stato concorrere alla riparazione del danno eventuale creato. Con l'emendamento 2.14 noi proponiamo che il cittadino possa agire nei confronti del magistrato e, congiuntamente ad esso, contro lo Stato. Credo che con questo si accolga davvero lo spirito delle preoccupazioni autentiche di giustizia da assicurare anche attraverso il concorso necessario dello Stato, ma insieme si affermi il principio che la volontà popolare ha espresso con il voto referendario.

Noi abbiamo udito, con l'attenzione e con il rispetto che meritano, i rilievi del relatore, a cui il Ministro si è associato, ma riteniamo di dover mantenere questo emendamento e chiedere su di esso il voto favorevole dei colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, credo di non dover dire molto su questo emendamento che però, fra tutti quelli presentati, è quello che meglio risponde a un insieme di ragioni e di ragionevolezza e alle posizioni che abbiamo espresso con la nostra proposta e con la nostra partecipazione al dibattito in quest'Aula.

In questo emendamento formuliamo compiutamente una posizione ed esso è scritto in italiano. Vorrei utilizzare il metodo che usa con tanta perspicacia il relatore, cioè leggere l'emendamento:

«1. Chi ha subito un danno ingiusto non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione, per effetto di un comportamento o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia, può agire nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche quando non derivino da privazione della libertà personale.

1-*bis*. Il magistrato il cui comportamento o provvedimento giudiziario si assume abbia prodotto il danno ingiusto deve partecipare al giudizio di risarcimento proposto nei confronti dello Stato».

Quando dico che questo testo è scritto in italiano voglio dire che si tratta di qualcosa di comprensibile. In realtà, nonostante ci si affanni a ricercare tutte le differenze e tutte le sottigliezze, la formula adottata nel nostro emendamento di «danno... non riparabile o comunque di fatto non riparato con i mezzi di impugnazione» – mi soffermerò più in dettaglio sulla questione in sede di esame dell'articolo 4, ma qui un accenno non guasta perchè questo riconduce ad unità il tutto – che cosa comporta? Ci pone al riparo da quelle contraddizioni fra la concezione dei termini e quella della condizione e (in questa formulazione, che è chiara) ci pone al riparo da quella divisione, che abbiamo costruito in Commissione e poi ancora qui in Aula anche con nuovi emendamenti necessari, sul fatto se i mezzi di impugnazione debbano essere posti come puro termine o come pura condizione. Ma c'è di più. Noi qui diamo una visione che tutela il magistrato e il cittadino perchè questa è una legge per i cittadini e quindi, se è vero che il risarcimento come garanzia del cittadino deve essere garantito dallo Stato, con questo emendamento noi lo affermiamo, solo che diciamo con forza che il magistrato non può essere assente da quelle azioni che sono poste in essere con dolo o colpa grave dal magistrato stesso che non può essere lasciato fuori. Questa è la nostra posizione, che ci porta a proporre un'azione diretta e in qualche modo limitata, non ad escluderla; questa posizione pone, inoltre, una esigenza di

garanzia del risarcimento per i cittadini e pone, quindi, le condizioni migliori. Noi siamo convinti che, se non ci fosse stato quell'accordo così obbligante e stringente, si sarebbero potuti trovare uniti tutti coloro che hanno detto sì al *referendum*. Noi siamo sicuri che su una posizione così forte ci saremmo trovati a concordare. Il problema è che ci viene detto – e su questo ritorneremo al momento opportuno – che non possiamo fare di più e a maggior ragione oggi che ci troviamo a lavorare nelle condizioni che tutti sappiamo.

Pertanto, signor Presidente, signor Ministro, colleghi, noi consegniamo questa posizione, che è di grande garanzia e di grande equilibrio, alla valutazione serena dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del senatore Zecchino, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento 2.6.

CORLEONE. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, già presentato dal senatore Zecchino e fatto proprio dal senatore Corleone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei far presente che la votazione dell'emendamento 2.16 dovrebbe essere rinviata al momento in cui sarà esaminato l'articolo 4.

PRESIDENTE. Questo non è possibile in quanto l'emendamento in questione è soppressivo di una parte del comma 1 dell'articolo 2.

CORLEONE. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto si propone in realtà di chiarire al relatore che la nostra richiesta non è contraddittoria in quanto l'emendamento 2.16 è concatenato con l'ipotesi di azione diretta per il diniego di giustizia. Non so quale soluzione regolamentare si possa trovare a questo proposito, però mi sembra che poichè sul diniego di giustizia le possibilità che si aprono, già adombrate dal relatore nella sua replica, possono far pensare che l'Assemblea abbia ancora intenzione di valutare l'ipotesi (la colpa grave è interpretabile ed è comunque situata all'articolo 2) di un'azione diretta nei confronti del magistrato, anche perchè il diniego di giustizia è cosa chiara e certificata, allora, ovviamente tale fattispecie dovrà essere tolta dall'articolo 2.

Quindi possiamo forse ritirare l'emendamento ed affrontare successivamente la questione. Mi chiedo, però, se, risolvendo tale questione in senso positivo, sarà poi automatico in sede di coordinamento eliminare tali parole dall'articolo 2. Vorrei avere al riguardo una risposta dal relatore per decidere se ritirare o mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, siamo in sede di votazione, quindi non è possibile soddisfare la sua richiesta.

CORLEONE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, il nostro emendamento chiede di sopprimere, al comma 1, le parole: «patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale». Esso investe una questione di fondo e cioè per quali danni possa essere chiesto il risarcimento. Il testo votato dalla Camera e dalla Commissione limita tale ipotesi ai danni che derivino da privazione della libertà personale. Noi chiediamo, invece, che ogni genere di danno provocato per colpa grave, per dolo e per diniego di giustizia possa essere risarcito.

Su questo punto, signor Presidente, vorrei parlare rivendicando per un momento la mia qualità di laico, di non tecnico. In quest'Aula dove autorevolissimi competenti ci hanno spiegato ed illustrato con i termini tecnici, propri dei giuristi, le ragioni pro e contro questo o quell'emendamento, vorrei rivendicare il mio diritto ed il mio dovere di parlare su questo punto con la voce del cittadino comune, laico rispetto alle scienze giuridiche, poichè il cittadino sa bene che i danni talora tremendi, che possono magari distruggere una vita, segnarne il corso, non sono solo quelli che derivano dalla privazione della libertà personale.

Signor Presidente, sappiamo che tante volte dall'errore del magistrato può derivare un colpo all'immagine della persona, ma spesso colpire l'immagine di una persona, il suo prestigio, il suo ruolo sociale significa colpire l'identità stessa della persona, ciò che è vero non solo in questa società, ma tanto più in essa che è società dell'immagine. L'immagine è l'identità della persona: quante volte lo si è detto nei convegni, lo si è scritto sui giornali. È esperienza quotidiana di vita, delle persone, dei cittadini, dei potenti come degli umili: il colpo all'immagine è quello che, più del danno derivante dai giorni o dai mesi o dagli anni di reclusione, distrugge in profondità. Quante volte basta soltanto la comunicazione giudiziaria a danneggiare una persona: essa comporta i titoli sui giornali, ricordiamolo. E da radicale credo di dover ricordare l'immagine di Enzo Tortora trascinato, come è stato, non solo in galera ma nell'infamia ed era l'infamia che colpiva prima ancora della galera. Quante persone sono state distrutte nella loro professionalità, nei loro rapporti con la famiglia da altro che non fosse la privazione della libertà personale!

Ho ascoltato con l'attenzione doverosa e necessaria gli argomenti del relatore che ieri, a proposito di un altro emendamento in cui era sollevato lo stesso argomento, diceva che il problema esiste, è serio, ma che dobbiamo stare attenti a non creare sperequazioni di ordine costituzionale rispetto ad altri casi di danno grave determinato da organi e funzionari dello Stato e rispetto ai quali non si prevede una simile normativa. Ritengo che il relatore abbia ragione quando solleva un problema di coerenza costituzionale e gliene do atto volentieri. Tuttavia devo pur dire che, se nel momento in cui noi legislatori ci troviamo a conquistare la consapevolezza di una carenza grave della legislazione, quando ci rendiamo conto che esiste una possibilità di danno grave o gravissimo per il cittadino rispetto a cui la legge non prevede una tutela adeguata (perchè questo mi pare abbia riconosciuto nella sostanza il relatore), allora il nostro compito di legislatori non è di arretrare. Chiamati a legiferare su questa materia, dobbiamo tener conto dell'esigenza che si è prospettata. In primo luogo dobbiamo stabilire le norme a tutela del cittadino e con ciò assumerci l'impegno politico di coerenza costituzionale di intervenire negli altri casi, ossia di votare subito con l'urgenza necessaria provvedimenti legislativi che adeguino il resto della legislazione a quello che qui ed ora cominciamo intanto a stabilire.

Se noi oggi rifiutiamo la scelta proposta dal nostro emendamento, avremo un argomento per dire di no agli eventuali tentativi di estendere agli altri settori la normativa che intanto vogliamo introdurre proprio per sollevare un problema e per portarlo a soluzione nel nome del diritto del cittadino. In tal modo - e voglio concludere su questo aspetto - si risponderebbe al senso chiaro della volontà espressa dai cittadini con il *referendum*.

Quello che dobbiamo tener presente in primo luogo è quanto i cittadini hanno saputo, quello su cui hanno votato.

Ai cittadini non è stato detto che andavano a votare per decidere se il magistrato doveva essere responsabile solo dei danni determinati dalla ingiusta detenzione, nella fattispecie di dolo, di colpa grave e di denegata giustizia; ma è stato chiesto se il magistrato doveva o non doveva rispondere dei danni comunque creati per simili responsabilità. Quindi credo che a noi competa votare ancora una volta su questo punto, nel senso che i cittadini ci hanno chiesto di fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il dolo e la colpa grave del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni e il diniego di giustizia comportano l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto

che viene prodotto. Non sempre però il danno è patrimoniale, ben potendosi verificare l'ipotesi di danno non patrimoniale parimenti risarcibile.

Non è minimamente vero, infatti, che sia configurabile il danno non patrimoniale nel solo caso di privazione della libertà personale. La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo superato gli angusti limiti della risarcibilità del danno, estendendola in molti casi di fatti illeciti, anche se non penalmente punibili, al danno non patrimoniale. Quest'ultimo non è soltanto il danno morale che si concretizza esclusivamente in una sofferenza psico-fisica, ma è anche quello che consiste in un qualsiasi pregiudizio arrecato a un bene o ad un interesse protetto, a prescindere dall'esistenza di sofferenze psico-fisiche la cui conseguenza non si concreti per il soggetto leso in una perdita di valori patrimoniali da intendere come valori scambiabili in denaro.

Costituisce danno non patrimoniale il cosiddetto danno alla vita di relazione, che si identifica essenzialmente nella compromissione peggiorativa della capacità psico-fisica del soggetto, la quale finisce per incidere nell'esplicazione di attività complementari o integrative rispetto alla normale attività lavorativa, ma di riflesso anche su quest'ultima. Tale figura di danno implica in definitiva una diminuzione della capacità di espressione dell'individuo nell'ambito dei rapporti sociali e quindi anche una menomazione delle sue possibilità di affermazione rispetto agli altri soggetti.

Vi è altresì una *species* di *tertium Genus* che consiste nel cosiddetto danno biologico, o danno alla salute, relativo alle menomazioni cagionate all'integrità psicosomatica del soggetto, indipendentemente da qualsiasi ripercussione di carattere patrimoniale.

Non si vedono pertanto fondate e legittime ragioni giuridiche e morali per le quali il magistrato che causi danni ingiusti per fatti e comportamenti dolosi, gravemente colposi o denegativi di giustizia, debba, quale principio generale, ritenersi esente dall'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale, ad eccezione dell'ipotesi in cui esso derivi da privazione della libertà personale.

Anche sotto il riflesso costituzionale della parità di trattamento nei confronti di tutti i cittadini, compresi i magistrati, appare quindi viziata, carente e non condivisibile la norma contenuta nel testo licenziato dalla Commissione giustizia, che limita il risarcimento del danno non patrimoniale all'unica ipotesi di derivazione di esso da privazione della libertà personale. Insistiamo pertanto sull'emendamento 2.8 proposto dalla nostra parte politica e parlamentare: esso, a nostro avviso legittimamente e costituzionalmente, prevede con formula di carattere generale e senza alcuna eccezione o deroga la risarcibilità di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, a favore del cittadino e a carico del magistrato che ingiustamente vi ha dato causa per colpa grave, dolo o diniego di giustizia. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta dell'11 febbraio 1988, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Campania: Acone, Amabile, Boffa, Bosco, Chiaromonte, Coletta, Condorelli, De Vito, Falcucci, Florino, Franza, Guizzi, Ianniello, Imbriaco, Imposimato, Innamorato, Mancino, Patriarca, Pezzullo, Pinto, Pontone, Rastrelli, Salvato, Tagliamonte, Toth, Ulianich, Ventre, Vignola, Visconti, Zecchino.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE Signor Presidente, mi sembra che per quanto concerne l'emendamento 2.17 ci si possa tranquillamente richiamare alle dichiarazioni testè svolte dai colleghi Strik Lievers e Filetti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4, identico all'emendamento 2.19.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, l'emendamento in questione assolve alla funzione di espungere dalla legge una norma superflua. Non mi stancherò di ripetere che nessuno si è mai sognato di pensare che la colpa grave del magistrato, per la quale la legge è predisposta, possa essere costituita dal puro e semplice errore nella interpretazione della norma e nella valutazione del fatto.

La ragione per la quale la norma è stata introdotta, a mio giudizio, può essere soltanto un'altra: quella di aggiungere surrettiziamente alle ipotesi tipiche di esclusione della colpa grave un'area di esclusione generica e non nominata: rinunziando così a dare effettivo valore ad una tipizzazione, ad una specificazione della colpa grave.

In questa sede stiamo per prescegliere una formula di tipizzazione della colpa grave che è abbastanza rigida e rigorosa, che non consente aperture o dubbi interpretativi. Questa formula, proposta dal Comitato di presidenza della Commissione giustizia attraverso un emendamento (che avevo chiesto venisse esaminato prima, ma non mi è stato possibile ottenerlo), mi rafforza nella convinzione che è opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 2. Pertanto, in questa prospettiva mantengo ancora più fermo il mio emendamento.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, anche noi abbiamo presentato un emendamento di contenuto analogo a quello presentato dai colleghi Acone e Casoli; questo è uno di quegli emendamenti grazie ai quali il Ministro ci ha rivelato la situazione determinatasi alla Camera dei deputati e la contingenza nella quale ci troviamo a lavorare. Siamo infatti in presenza di una crisi di Governo, con tutti i problemi che questo comporta e che abbiamo più volte ricordato: purtroppo ogni tanto questo fatto, un po' come una «*delenda Carthago*», dovremo ricordarlo.

In realtà, il nostro emendamento è collegato ad emendamenti successivi; non è quindi un emendamento puramente soppressivo, ma rientra nella *ratio* della legge che vogliamo. Volevamo cioè che questo principio dell'affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura fosse posto, come cappello, all'inizio della legge: se non all'articolo 1, che definisce l'ambito, almeno all'articolo 2, come una sorta di manifesto per la salvaguardia generale. Avevamo previsto però anche una specificazione: «salvo quanto previsto negli articoli successivi». Purtroppo questa specificazione non è stata accettata.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* CORLEONE). Nell'articolo 2, che tratta della colpa grave, abbiamo una situazione di rischio: l'inserimento di questa previsione, così concepita, accanto alla colpa grave, rischia di condizionarne l'ambito di applicazione. In Commissione ci si è arrovellati su questo punto: dapprima si è ritenuto che porre questo come comma finale avrebbe rappresentato una maggior garanzia; ma poi i proponenti di questa soluzione ci hanno ripensato e hanno optato per una soluzione diversa. La verità è che una clausola è pur sempre necessaria: sia essa, come viene detto nell'emendamento 2.5, la formula «tranne che non configuri colpa grave, la quale è costituita da...»; sia invece come propone l'emendamento 2.20 del Gruppo federalista europeo ecologista, nel senso di aggiungere, in fine, al comma 2, le seguenti parole: «salvo che nelle ipotesi di colpa grave». Non chiediamo la luna, non chiediamo l'impossibile: chiediamo, dopo il *referendum*, quello che era testualmente previsto dal disegno di legge presentato dal ministro Vassalli.

Sembra che chiediamo chissà che cosa; sembra che, dopo aver vinto il *referendum*, pretendiamo qualcosa di inaccessibile. La verità invece è una sola: che, dopo il *referendum*, con l'emendamento 2.20 (collegato agli emendamenti 2.5, 2.4 e 2.19) chiediamo quello che era già contenuto nel progetto del Governo.

Credo, colleghi, che se coloro che sono costretti ad ascoltare le nostre perorazioni non vi prestano un minimo di attenzione – e spero non siano destinate alla inanità – si può anche essere portati a pensare che si tratti, da parte nostra, di un'esercitazione. In realtà non è così: dobbiamo richiamare l'Assemblea sul fatto che si tratta di emendamenti che non toccano nulla dell'impianto, dell'architettura, della «ingegneria aerospaziale» del deputato Gargani; chiediamo solo di introdurre modificazioni che potremmo definire minime. Allora, se neppure su queste riusciamo ad ascoltarci e a capirci, vuol dire che è vero che non abbiamo che da liberarci delle nostre catene (o di quelle che altri ci hanno messo).

Devo dire, colleghi, che nel sostenere le nostre proposte di modifica ci sentiamo un po' più forti, perchè ci sono gli emendamenti del Gruppo socialista. Vi chiediamo quindi più attenzione e più voti: non parole ma opere di bene, come si diceva una volta; chiediamo – lo ribadisco – all'Assemblea di prestare attenzione ai nostri emendamenti, importanti e significativi, che non creerebbero turbamenti e scontri inutili alla Camera dei deputati. In sede di esame dell'articolo 1 abbiamo ritirato un emendamento in cui si faceva riferimento al pubblico ministero, accogliendo l'invito del Ministro ad evitare inutili bracci di ferro con l'altro ramo del Parlamento su aspetti marginali; per quanto riguarda, però, questa materia, che non è marginale, non adotteremo lo stesso comportamento.

Dovrà valere, colleghi, anche per la Camera dei deputati questa situazione eccezionale, non soltanto per noi. Se la situazione è davvero eccezionale, come dice dal suo letto di Palazzo Giustiniani il presidente Spadolini – che ci invita a risolvere il problema per rispettare il termine del 7-8 aprile dato che sembra ci aspetti una crisi lunga – saremo qui a lavorare: questo lo abbiamo già detto. La difficoltà della situazione, tuttavia, dovrà valere anche per la Camera dei deputati, lo ripeto, non soltanto per noi. Ecco perchè, colleghi, chiediamo il vostro voto favorevole sugli emendamenti da noi presentati. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Avverto che da parte del prescritto numero di senatori è stato richiesto che si proceda alla verifica del numero legale prima di passare alla votazione degli emendamenti in esame.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Il problema è uno di quelli che hanno suscitato ampie discussioni in Commissione, poichè può sembrare apparentemente contraddittorio enunciare, da un lato, il principio che non costituisce fonte o titolo di responsabilità l'interpretazione della legge o la ricostruzione del fatto e, dall'altro, affermare subito dopo che costituisce titolo di responsabilità una

serie di ipotesi, tra cui la grave violazione di legge e altre ipotesi successive. Pertanto, si è discusso, in seno alla Commissione, su come risolvere questa apparente contraddizione. In realtà alla fine di una lunga discussione si è concluso nel senso che, anche se può apparire ovvio da un lato enunciare la clausola di esonero, ciononostante questa ovvietà può essere superata: in una legge in cui si discute di titolo di responsabilità del giudice, il quale è tale proprio perchè professionalmente esercita quella funzione giurisdizionale che implica interpretazione di legge e ricostruzione del fatto, proprio sotto questo profilo sembrava opportuno ribadire quel principio per farvi seguire immediatamente dopo l'enunciazione di una serie di titoli di responsabilità, che in tanto esistono in quanto eccepiscono la affermazione priormente fatta. Quindi, alla luce di queste considerazioni, non appare arduo ribattere all'argomento che i colleghi radicali e il collega Casoli hanno testè riproposto: va ribadito che la duplice enunciazione, sia dell'esonero di responsabilità per ricostruzione del fatto e interpretazione della legge, sia di una serie di titoli di responsabilità in relazione all'interpretazione della legge, è congrua, è opportuna, e quindi va mantenuta, come noi riteniamo, nel disegno di legge in discussione.

Non disconosco, per passare al secondo argomento, che anche la clausola sulla violazione di legge sarebbe stata preferibile; si è preferito al posto di «violazione di legge» introdurre la duplice casistica della disapplicazione di legge vigente determinata da errore inescusabile e di applicazione di legge non vigente. Qui la materia è ampiamente opinabile; si poteva optare per la prima soluzione, come si può optare per la seconda. L'importante, anche optando per la specificazione che l'emendamento dei senatori Covi, Lipari, Salvato, Acone e Onorato propone di introdurre nell'articolato uscito dalla Commissione, è ribadire che anche questa formulazione si inserisce all'interno di una sistematica la quale bensì enuncia il principio della insindacabilità dell'interpretazione e della ricostruzione del fatto, epperò fonda titolo di responsabilità, laddove ci sia prevaricazione al di là del professionalmente consentito.

Quindi, pur rendendomi conto dell'opinabilità dell'una o dell'altra soluzione, ritengo che questa formulazione, così come è uscita dalla Commissione siccome modificanda con lo emendamento 2.1, possa essere accettata con tranquillità d'animo e senza che ciò costituisca *vulnus* alla sistematica e alla coerenza di una legge che voglia essere praticabile.

Per queste ragioni continuiamo a ritenere che sia opportuno votare per il testo uscito dalla Commissione, siccome emendato dall'emendamento 2.1. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei sapere da lei come mai, invece di procedere alla votazione, ha concesso la parola per una dichiarazione di voto su un emendamento successivo.

PRESIDENTE. Il senatore Battello ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti attualmente in votazione e non potevo non concedergli la parola.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte dei senatori Boato, Corleone, Strik Lievers, Pollice, Misserville, Filetti, Signorelli, Mantica e Visibelli è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a fare constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Acone e Casoli, identico all'emendamento 2.19, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, dichiaro molto brevemente che il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 2.5, da me presentato insieme al collega Acone, ritenendo che quanto proposto nell'emendamento e cioè lo specifico richiamo alla colpa grave come momento qualificante per l'individuazione dell'azione di responsabilità sia necessario in quanto, venendo a mancare il riferimento alla colpa grave, si verrebbe in pratica ad esonerare l'attività del magistrato considerata nella sua interezza da qualsiasi sindacato ai fini del giudizio di responsabilità.

Consentitemi una notazione. In quest'Aula stiamo a lungo discettando sui problemi della reponsabilità del magistrato, commettendo forse un errore di tecnica legislativa. Allorchè si tratta di introdurre una nuova norma in un codice è necessario recepire dei concetti, dettare dei precetti, non già sollevare problemi che troverebbero più adeguata collocazione in sede di disputa dottrinaria o giurisprudenziale.

Forse sarebbe stato sufficiente emendare il testo dell'articolo 55, nella sua nuova enunciazione, nel senso di aggiungere alla responsabilità per dolo la dizione «per colpa grave», lasciando quindi all'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza l'individuazione di tutta una serie di concetti e di casistiche che abbiamo avuto invece la pretesa di introdurre, addirittura nel

testo del codice, con la conseguenza di una discussione oltremodo prolungata.

Ciò detto, ai fini di una più congrua motivazione del voto favorevole a questo emendamento, ribadisco che, stando così le cose, se non si introduce il concetto di colpa grave ai fini dell'individuazione della responsabilità, si renderà praticamente vana la possibilità di agire per responsabilità nei confronti del magistrato. È questo un atteggiamento di carattere estremamente generalizzato, tanto è vero che anche nel successivo emendamento 2.1 che porta tra le altre la firma del collega Acone, nel momento in cui si parla della definizione della colpa grave, si restringe tale fattispecie al concetto di disapplicazione.

Ebbene, lo dico sommessamente, anche come magistrato, consentitemi di richiamare questa indicazione, proprio perchè mi sembra doveroso compiere un atto di responsabilità nel suggerire un allargamento del concetto di colpa grave. Limitarlo alla disapplicazione significherebbe restringere in modo anomalo i casi di responsabilità, per cui rischieremmo di creare una nuova normativa che disciplina la responsabilità del magistrato con una restrizione tale che rischieremmo veramente di pretermettere le aspettative dei cittadini nei confronti di questa legge di riforma. Mi permetto, quindi - anche in dissenso con l'emendamento 2.1, che reca una definizione restrittiva del concetto di colpa grave - di proporre una formula diversa, che riproduce del resto una formula già adottata dal codice, quella di sostituire all'espressione «disapplicazione» il concetto di violazione e falsa applicazione di leggi.

Concludo chiedendo all'Assemblea un voto favorevole all'emendamento 2.5.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, dopo le parole del senatore, e magistrato, Casoli, ho poco da aggiungere. Tuttavia mi sembra necessario, senatore Gallo, rimarcare il fatto che questo intervento del senatore Casoli risponde alla sua obiezione che sosteneva che quell'inciso abbatte gli steccati alla libertà interpretativa.

È vero che molto spesso noi affermiamo, per convincere noi stessi, delle cose in cui forse noi stessi non crediamo. Ritengo che il testo originario del Governo non abbia tale carattere. Mi sembra che l'emendamento così congegnato, con la lettera *b*) che comprende in sè sia la lettera *b*) che la *c*) del testo del disegno di legge, semplifichi molto e chiarisca maggiormente la norma prevista dal testo della Commissione.

È vero che potevamo trovare tante soluzioni per la tipicizzazione della colpa grave, per questo aspetto mi rimetto alle dichiarazioni che farò sugli emendamenti 2.7 e 2.27. Mi pare comunque che la definizione di tale norma non sia limitativa di diritti, ma si limiti ad una non applicazione della legge. Siccome la legge, però, deve essere applicata in quanto il *referendum* è stato indetto perchè l'istituto fosse praticabile dai cittadini, l'inciso «tranne che non configuri colpa grave del magistrato» fa sì che non sia vanificata la norma che noi approviamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Acone e Casoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, in realtà il dialogo tra me e il relatore non credo sia un dialogo tra sordi e ritengo che all'emendamento successivo ne avremo una testimonianza. Tuttavia mi pare inaccettabile l'obiezione del relatore sul fatto che questo emendamento sarebbe limitativo della libertà interpretativa del magistrato perchè si fa riferimento solo alla sede civile. Non lo credo perchè questa è la formula di stile che viene usata in tutti i testi presentati che si riferiscono a questa fattispecie.

Ritengo che possa essere accettata l'obiezione del relatore che ci si limita all'interpretazione e all'applicazione delle leggi e non alla valutazione del fatto, ma non sono così convinto – anche se penso che in questa discussione così importante sto imparando moltissime cose, sfruttando magari il relatore – sull'obiezione circa la sede civile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che è stato presentato testè il seguente emendamento:

Al comma 2 sostituire le parole: «e quella di valutazione del fatto» *con le altre:* «nonchè quella di valutazione del fatto e delle prove ritualmente assunte».

2.35 IL RELATORE

Avverto che tale emendamento, se approvato, assorbirà gli emendamenti 2.26 e 2.9.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 2.35.

* GALLO, *relatore*. Illustro l'emendamento 2.35 testè presentato. Il comma 2 dell'articolo 2 proposto dalla Commissione verrebbe così strutturato: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto, nonchè quella di valutazione del fatto e delle prove ritualmente assunte».

Già ieri, rispondendo ai colleghi Misserville e Filetti e al collega Corleone, avevo fatto presente l'adesione del relatore ad una formula che comprendesse, accanto al fatto, anche la valutazione delle prove; debbo però qui sottolineare un errore in cui ero caduto. Avevo ritenuto di dovermi opporre a quel «ritualmente assunte», pensando che in tal modo si prendesse posizione in un dibattito che ha molto occupato la dottrina e la giurisprudenza negli ultimi tempi, riguardo l'utilizzabilità di prove che non abbiano una fonte legittima o non siano state assunte secondo legge. Senonchè dimenticavo – e di ciò veramente debbo chiedere venia all'Assemblea – che non soltanto abbiamo frequentemente ribadito la inutilizzabilità di prove illegittimamente assunte, ma il principio è stato addirittura accolto tra le norme direttive del nuovo codice di procedura penale ed è stato tradotto nell'articolato presentato alla Commissione dal Governo. Pertanto mi sembra perfettamente aderente all'ordine di considerazioni che ho fino adesso svolto l'emendamento in esame, che è assorbente sia dell'emendamento 2.26, presentato dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, sia dell'emendamento 2.9, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.35.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.35.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ogni decisione del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie non può non contenere, tranne ipotesi assai limitate e marginali, considerazioni, valutazioni e motivazioni interpretative e attuative di norme aventi forza di legge che vanno applicate e correlate al caso o ai casi specifici. Escludere quindi *sic et sempliciter* la responsabilità civile del magistrato, posto che questi svolga attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto, così come previsto genericamente dal testo legislativo raccomandato all'Aula dalla Commissione, equivale di fatto e di diritto all'esonero del magistrato da qualsiasi responsabilità in tutti i casi, atteso che – ripeto – non vi è e non vi sarà provvedimento giudiziario nel quale non vi sia l'espletamento di un'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto.

La enucleazione di estrema genericità formulata dalla Commissione si traduce di fatto in una porta spalancata per far svicolare e rendere indenne il magistrato da ogni responsabilità, anche se egli ha causato un danno ingiusto per dolo, colpa grave o diniego di giustizia.

È conseguente e necessario pertanto limitare ed escludere la responsabilità solo nei casi in cui l'operato del magistrato si sia mantenuto nell'ambito della valutazione critica del fatto e delle prove, e non certamente nell'ipotesi in cui la valutazione del fatto e delle prove travalichi detta valutazione critica

e si traduca, ad esempio, in una valutazione abnorme estremamente negligente o fortemente distorta. Quest'ultimo comportamento produrrebbe certamente danno ingiusto al cittadino e non vi è alcun motivo perchè esso non sia risarcibile.

Per tali considerazioni, già ampiamente ed egregiamente svolte dal senatore Misserville, insistiamo nella richiesta di accoglimento del nostro emendamento 2.9; aderiamo comunque alla formulazione che viene suggerita dall'illustre relatore, con la quale le parole «e quella di valutazione del fatto» sono sostituite con le altre «nonchè quella di valutazione del fatto e delle prove ritualmente assunte».

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Non voglio ripetere riguardo a questo articolo le valutazioni complessive che già i colleghi Corleone e Strik Lievers hanno più volte espresso in quest'Aula. Aggiungo solo che, pur nell'ambito di una valutazione complessivamente critica da parte nostra, c'è un giudizio positivo sull'emendamento proposto dal relatore: in particolare, il riferimento «prove ritualmente assunte» non è di secondaria importanza. Questo emendamento ci dà un piccolo segnale che il dibattito parlamentare può ottenere qualche frutto positivo, e per questo dichiariamo il nostro voto favorevole a tale proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal relatore.

È approvato.

Con l'approvazione di questo emendamento si intendono assorbiti gli emendamenti 2.26 e 2.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, prendo la parola solo per ribadire ancora una volta che questo emendamento non ha origine nelle nostre teste e mani, ma nel testo del Governo precedente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Con questo emendamento dunque non si prospetta una posizione arbitraria, bensì una posizione pienamente legittima, dal punto di vista sostanziale e del rispetto dei risultati del *referendum*. È proprio per questo motivo che non ci rendiamo conto perchè il nostro emendamento non sarà approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7, identico all'emendamento 2.27.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Su questo emendamento sarò un po' meno telegrafico di quanto non sia stato con il precedente, anche se devo solo ripetere una cosa detta dal Ministro che non so se i colleghi hanno ascoltato bene. Pur senza essere come uno dei resocontisti di quest'Aula, che svolgono un lavoro ingrato ma perfetto, ho cercato di appuntarmi testualmente quanto detto dal Ministro sul comma 3 che concerne quella «parolaccia», come io l'ho definita, della tipicizzazione. Il collega Casoli diceva prima che non c'era bisogno della tipicizzazione, che poteva essere lasciata alla giurisprudenza; in realtà si vuole tipicizzare quello che sarebbe l'ambito della responsabilità perchè la si vuole limitare. La casistica, che è parola con più storia alle spalle della tipicizzazione, ci dice comunque che la mente umana è sempre capace di inventare qualche peccato in più di quello che la casistica prevede. In questo caso, siccome non si prevede tutto, qualcosa rimarrà fuori.

Ma c'è di più, c'è quanto ha detto il Ministro, che risulterà domani dal resoconto ma che voglio ricordare al momento del voto su questo emendamento.

Il Ministro ha detto: «la tipicizzazione per colpa grave è uno strano *monstrum*» – sarà anche un *monstrum* alla latina ma è pur sempre uno strano mostro – «che hanno preteso i magistrati». «È stato introdotto» – ha ribadito – «su richiesta dei magistrati; una manifestazione ultimativa che è stata pretesa dall'Associazione nazionale dei magistrati». Di fronte a tutto questo il Ministro ha detto di prendere atto che il professor Zecchino propone la stessa cosa di quei «pazzi» del Gruppo federalista europeo ecologista: queste sono frasi che pesano come pietre nel momento in cui voterete no a questo emendamento.

Pensiamoci bene, allora: non soltanto votiamo in presenza di una crisi di Governo, periodo nel quale normalmente il Parlamento non legifera (la Camera dei deputati infatti è convocata a domicilio), o in presenza della straordinarietà del 7 e 8 aprile; votiamo in presenza di una dichiarazione, resa da chi certamente ha più autorità di me, secondo la quale si tratta della pretesa di una corporazione, di una *lobby*. Votiamo, dunque, liberamente. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, non posso che fare una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Zecchino e da altri senatori, anche se l'emendamento successivo, che sarà illustrato dal collega e capogruppo, senatore Filetti, si propone sostanzialmente di rimediare a questa situazione di estrema tipicizzazione di una colpa che abbiamo cercato di limitare in tutte le sue caratteristiche.

Mi sembra che dalle parole del ministro Vassalli si possa arguire come questo tentativo di estrema tipicizzazione sia una sorta di invenzione fatta per ingabbiare entro certi limiti improbabili le ipotesi di responsabilità dei magistrati: una volta indicate le ipotesi schematizzate sotto le lettere *a*), *b*) e *c*) del terzo comma dell'articolo 2, inevitabilmente il magistrato che nuocesse al cittadino attraverso condotte diverse da quelle previste sarebbe esente da responsabilità.

Ci troviamo in un'autentica *impasse* logica, dalla quale non si può uscire se non con l'adozione della formula proposta dal senatore Acone, se vogliamo veramente dare un'impressione di sistematicità a tutta la legge. Altrimenti potremmo procedere alla soppressione del terzo comma dell'articolo 2, se vogliamo evitare di costringere questa legge, nelle sue previsioni, entro limiti che sono assolutamente insuperabili: essi provocherebbero un contenzioso di carattere permanente e, soprattutto, l'inutilità di un'azione da parte del cittadino diretta a responsabilizzare prima lo Stato e poi il magistrato.

Le considerazioni svolte dal senatore Corleone richiamano giustamente l'Assemblea sull'importanza di questo emendamento soppressivo: qui rischiamo davvero di fare qualcosa di inutile se non sopprimiamo il terzo comma dell'articolo 2 o se non lo colleghiamo espressamente al comma 2, magari attraverso una espressione che il senatore Acone aveva suggerito nelle parole «tranne che nei seguenti casi:».

Certamente l'adozione della legge, così come è formulata, costituisce la peggiore delle ipotesi, per cui ci troviamo nella necessità di dover cercare di rimpolpare successivamente le ipotesi previste dalle rubriche *a*), *b*), *c*) - e *d*) secondo noi - del terzo comma, per evitare una situazione di assoluta illogicità e di contrasto interno delle disposizioni.

Perciò voteremo a favore degli emendamenti proposti dal senatore Zecchino e dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers: ciò per una ragione logica, perchè vogliamo cercare di mettere ordine, di fare chiarezza, di introdurre onestà di intenti in una legge che si va facendo sempre più tortuosa e che nasconde, come ho già detto nella dichiarazione introduttiva e nel mio intervento nella discussione generale, una serie di trappole nelle quali il cittadino può cadere ogni volta che si muove in direzione della giustizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Zecchino, identico all'emendamento 2.27, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Assai restrittiva ed elusiva è l'enucleazione dei casi costituenti colpa grave contenuta nel testo licenziato dalla Commissione giustizia. Al riguardo, per non ripetermi, mi richiamo alle puntuali considerazioni testè espresse dal collega Misserville.

Non ha senso, infatti, prevedere che il magistrato debba ritenersi versare in colpa grave soltanto se la sua negligenza possa considerarsi inescusabile: non dovrebbe rispondere civilmente anche se la legge fosse violata e tale violazione producesse un danno ingiusto, che potrebbe essere persino di ingente rilevanza.

La legge deve essere osservata da tutti i cittadini e non si vede perchè possa essere ignorata o violata dal giudice per sua negligenza o per difetto di professionalità. Le ipotesi di colpa grave, che comportano la responsabilità civile del magistrato, devono essere quindi meglio e più puntualmente individuate e indicate, onde evitare che le conseguenze dell'atto ingiusto possano essere facilmente eluse con l'espediente del ricorso ad un sistema di gradualità della negligenza. Quest'ultima potrebbe essere spesso non produttiva dell'obbligo del risarcimento del danno, posto che il magistrato possa ingegnarsi nella ricerca di una qualche scusa inammissibilmente tesa a giustificare la sua ignoranza della legge, la carenza della sua professionalità o la sua negligenza nell'assolvimento delle funzioni a lui demandate.

Ci sembra pertanto più conferente e più congrua la formulazione prospettata dalla nostra parte politico-parlamentare, che individua come casi di colpa grave, senza alcuna limitazione, la violazione di legge determinata da qualsiasi negligenza o da difetto di professionalità, l'affermazione, determinata da qualsiasi negligenza, di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento, la negazione, determinata da qualsiasi negligenza, di un fatto la cui esistenza risulta dagli atti del procedimento, nonchè l'assenza o la grave insufficienza della motivazione nei provvedimenti in cui questa è espressamente richiesta dalla legge.

Per quanto concerne quest'ultima ipotesi, non può esentarsi da responsabilità il magistrato che emetta provvedimenti senza alcuna motivazione o con apparente motivazione, ancorandosi a clausole di stile, a formulazioni generiche e ad espressioni affastellate senza alcun costrutto e gravemente carenti di congrua motivazione.

Chiediamo pertanto all'Assemblea di accogliere l'emendamento 2.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Avverto che sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 2.1, nelle lettere b) e c) sopprimere le parole: «sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata».

2.1/1 IL RELATORE

All'emendamento 2.1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d*) L'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

2.1/2 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, sarò brevissimo. Il primo dei due sub-emendamenti presentati dal relatore concerne la soppressione alle lettere *b*) e *c*) delle parole «sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata». Mi è sembrato che questa espressione sia inutilmente restrittiva della possibilità di far rilevare il contrasto esistente tra la decisione e le emergenze processuali, una volta che le emergenze processuali debbano essere state incontrastabilmente accertate, vuoi in positivo, vuoi in negativo, a seconda delle due ipotesi. Richiedere allora che oltretutto la circostanza sia stata dedotta o rilevata sembra inficiare la necessità di quel contrasto che deve esistere tra decisione e emergenze processuali.

Molto importante mi sembra il subemendamento 2.1/2 che nasce e dalla proposta di cui alla lettera *d*) dell'emendamento 2.10 dei senatori Filetti e Misserville e dall'emendamento 2.32 presentato dal senatore Corleone e da altri. Con questa lettera *d*) si vuole ipotizzare un caso di colpa grave consistente espressamente nell'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Avevo già detto ieri, preannunciando questo emendamento, che con esso venivo meno alla metodologia seguita, cioè di non esemplificare quando i casi sono riportabili a clausole generali. Però l'ipotesi prevista da questa lettera *d*) – emissione di provvedimento concernente la libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione – è purtroppo abbastanza frequente, e in ogni modo così profondamente incidente sui diritti di libertà, da meritare uno strappo a quello che sarebbe un rigore sistematico concettuale.

Pertanto mi permetto di insistere innanzitutto con i presentatori dell'emendamento, per il resto del quale sono assolutamente d'accordo, e nei confronti dell'Assemblea, perchè l'emendamento 2.1 sia accolto con questi due subemendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui subemendamenti in esame.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, è proprio vero che dall'esercizio della ragione, soprattutto quando venga espletato da menti giuridiche libere da pregiudizi, può derivare un effettivo e sostanziale miglioramento della legge.

Devo ringraziare il senatore Gallo, relatore egregio di questo provvedimento poco egregio, per aver voluto recepire quella che era una necessità di completezza della casistica che avevamo introdotto con l'emendamento 2.10, illustrato brillantemente dal collega Filetti. Per l'emendamento, che porta le firme dei senatori Covi, Lipari, Salvato, Acone ed Onorato, noi abbiamo una

valutazione positiva che attiene all'introduzione con il subemendamento di una lettera *d*) fra le ipotesi di colpa. Ma non possiamo non sottolineare la nostra ferma opposizione all'enunciazione che è contenuta nella lettera *a*), esattamente laddove, modificando il testo della Commissione, si riduce ancora di più la tipicizzazione della colpa, limitandola alle ipotesi di disapplicazione di legge vigente determinata da negligenza inescusabile nonchè di applicazione di legge non vigente determinata da negligenza inescusabile. Se l'Assemblea mi consente, questo è uno degli aspetti che più mi ha sorpreso del lavoro emendativo che è stato svolto prima in Commissione e poi in Aula, perchè uno dei più fermi oppositori di questa enunciazione era stato, a nome del Gruppo socialista, il senatore Modestino Acone, che oggi stranamente ritroviamo tra i firmatari di questo emendamento, che propone esattamente il contrario di quello che egli ha valorosamente e con successo sostenuto in Commissione. Io credo, signor Presidente, colleghi senatori, che non si possa gabellare per un miglioramento tecnico una enunciazione di questo genere: essa non soltanto è gravemente limitativa ed è, dal punto di vista giuridico, un autentico insulto allo spessore professionale del magistrato; ma soprattutto, essa riduce le ipotesi di colpa ai casi che potrebbero formularsi per una persona che fosse completamente ignorante del diritto, ma che certamente non possono formularsi nel caso di un magistrato, che del diritto deve essere l'interprete, e l'interpretazione presuppone la conoscenza. Noi siamo contrari – e, credo, in modo radicale – ad una tipicizzazione di questo tipo.

Abbiamo già parlato della identificazione della colpa, dei binari obbligati in cui viene prevista la condotta del magistrato, e di tutte le salvaguardie, le coperture, le protezioni che si offrono a questa categoria di rispettabilissimi funzionari dello Stato, ma non possiamo veramente arrivare a tollerare una formulazione di questo genere, perchè questa ripugna alla nostra coscienza giuridica e costituisce una vera e propria violazione del dettato costituzionale. Quindi, siamo contrari alla formulazione della lettera *a*) proposta nell'emendamento 2.1, secondo cui costituisce colpa grave la disapplicazione di legge vigente determinata da negligenza inescusabile nonchè l'applicazione di legge non vigente determinata sempre da negligenza inescusabile. Ma che ipotesi sono queste, signori senatori della Repubblica italiana? Che significa prevedere la responsabilità di un magistrato come conseguenza di una colpa grave che si fa consistere nel fatto di ignorare la legge e, non basta ancora, nel fatto di ignorarla inescusabilmente? A questo punto, signor Presidente, signori senatori, signori rappresentanti del Governo, converrebbe veramente che noi ce ne andassimo a casa e che lasciassimo andare questo provvedimento per la via che è stata scelta dall'accordo politico, che lo lasciassimo andare laddove va fatalmente a parare, in quanto con questa operazione noi attuiamo una mutilazione intellettuale della norma. Ad una operazione di questo genere noi non vogliamo partecipare, anche se ci meravigliamo della condotta del Partito socialista – e questo lo dico fuori dai denti – che, dopo aver sostenuto legittimamente che il brutto testo della Camera andava salvato almeno per quanto atteneva al concetto di violazione della legge, oggi sottoscrive, per mezzo di uno dei suoi rappresentanti più qualificati, un emendamento propositivo di questo genere.

E vengo, signor Presidente, colleghi senatori, all'esame dell'emendamento 2.1/1 proposto dal relatore, con il quale ci dobbiamo congratulare

perchè quella specificazione «sempre che la circostanza sia stata dedotta o rilevata» faceva veramente somigliare questa ipotesi di responsabilità a quel «cacao meravigliao» che viene richiesto nelle drogherie nonostante sia un prodotto inesistente. Infatti la circostanza, in penale, da chi dovrebbe essere dedotta? Dall'imputato forse? Con quali mezzi, con un'istanza? Dal difensore? E soltanto in quel caso l'imputato riuscirebbe ad ottenere giustizia? Ma questa diventa, allora, una legge che veramente pone tra il cittadino ed il raggiungimento del fine della giustizia una serie di ostacoli pazzeschi: non è nemmeno il caso di sottolineare questo concetto, giacchè è stato ripetuto più volte e chiarito in tutta la sua ampiezza e gravità.

Ritengo che il relatore abbia svolto un'opera di onestà intellettuale sforbiciando da questo brutto emendamento di cui trattiamo anche queste parole che l'avrebbero reso orribile, odioso, e definitivamente negativo per quanto riguarda la possibilità del cittadino di ottenere giustizia.

Più interessante è la formulazione dell'emendamento 2.1/2, che riguarda il provvedimento concernente la libertà della persona assunto fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione. Avevamo proposto un emendamento in cui si parlava di «motivazione insufficiente», perchè parlare di un provvedimento senza motivazione vuol dire formulare una previsione in cui nessun magistrato, per quanto arrogante possa essere, cadrà mai. Il pericolo che abbiamo voluto sottolineare, additare all'attenzione dell'Assemblea e da cui dobbiamo guardarci, è quello della motivazione stereotipata, insufficiente, della motivazione che si risolve in una burletta logica, perchè è scritta su di un formulario: la motivazione che da un punto di vista concreto, signor Presidente, colleghi senatori, nasconde una inesistenza di motivazione.

Allora l'emendamento del relatore ci trova consenzienti da un punto di vista generale, ma ci trova dissenzienti per quanto attiene alla mancata previsione di una motivazione insufficiente, perchè qui è il concetto essenziale. Il pericolo non consiste nel non fare la motivazione, perchè questa si trova sempre con una formuletta, il pericolo consiste in quelle motivazioni tali soltanto da un punto di vista pseudo-logico. Questo è quello che abbiamo voluto evidenziare con l'emendamento 2.10, di cui ha parlato il senatore Filetti e che è stato il frutto del nostro sofferto contributo all'elaborazione di questo provvedimento.

Credo che ad un atto di sensibilità del relatore debba corrispondere anche un atto di sensibilità di noi che ci opponiamo a questa legge: ritengo però che tutto il contesto di questo emendamento sia vanificato dall'enunciazione della lettera *a*) e sia omissivo per quanto riguarda l'enunciazione della lettera *d*), laddove doveva parlarsi non soltanto di una mancanza di motivazione, ma di una motivazione che fosse anche gravemente insufficiente.

Dobbiamo rilevare, inoltre, che parlare soltanto di questi casi di privazione della libertà personale significa fare della demagogia, perchè ci rendiamo perfettamente conto che vi sono dei casi in cui si procurano dei danni a cittadini, anche se non in conseguenza della privazione della libertà personale. Questi casi devono essere in qualche modo riparati e di essi bisogna pur parlare e tenere conto, se vogliamo fare una legge che abbia un minimo di credibilità presso i cittadini, presso il popolo italiano.

Siamo, allora, contrari a questo emendamento dal punto di vista concettuale, poichè reintroduce, attraverso una finzione di carattere logico,

il concetto di disapplicazione di una legge vigente o di applicazione di una legge non vigente. Ci sembra, nonostante l'apporto di buona volontà e di fatica intellettuale del relatore, di non poterci ritenere paghi dell'enunciazione di una lettera *d*) che faccia riferimento alla motivazione limitandola soltanto ai casi di privazione della libertà personale e che faccia riferimento alla mancanza di motivazione senza prendere in considerazione i casi più pericolosi, più insidiosi: quelli in cui la motivazione apparentemente esiste, ma dal punto di vista sostanziale, intellettuale e logico è inesistente e non può essere rilevata nelle formulette a stampa. Per tali motivi, signor Presidente, preannunciamo il nostro voto contrario all'emendamento dei senatori Acone, Covi, Lipari, Onorato e Salvato. (*Applausi dalla destra*).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come Presidente dei senatori socialisti intendo fare una dichiarazione di contenuto, ispirazione e tenore analogo a quella che ieri con perspicua motivazione il vice presidente vicario del Gruppo democratico cristiano, senatore Mazzola, ha svolto in quest'Aula. Il senatore Mazzola molto correttamente ha affrontato la questione relativa alla sfera di autonomia dei singoli parlamentari, dando per pacifica la necessità di abrogazione del voto segreto. Qui voteremo per fortuna senza segretezza.

Il senatore Mazzola ha dato la seguente impostazione, che io condivido: sulle grandi questioni è giusto che i Gruppi vincolino i singoli parlamentari. È tradizione dei Gruppi parlamentari del mio partito vincolare i propri appartenenti sulle grandi questioni, ma anche lasciare uno spazio di tolleranza (che è eccezionale), di libertà di dissenso sempre proclamato a viso aperto. Questo per le grandi questioni, ma qui non si tratta di una grande questione. Sulle questioni tecnico-giuridiche, invece, ha detto giustamente il senatore Mazzola, non ci può essere un vincolo ferreo, una disciplina a cui non è possibile derogare.

Ebbene, se questi dibattiti devono servire, se i parlamentari, i senatori partecipano ad essi come protagonisti non soltanto per registrare in Aula una cristallizzazione delle opinioni che si sono formate in Commissione, se insomma il dialogo deve essere fecondo e pertare anche a dei ripensamenti, allora su questioni di tale natura, che coinvolgono valutazioni e apprezzamenti di carattere tecnico-giuridico, che chiamano in causa l'esperienza, la sensibilità, la cultura giuridica dei singoli parlamentari, sarebbe veramente improprio e contrario al prestigio del parlamentare imporre un vincolo ai singoli deputati e senatori.

Parlo da Presidente del Gruppo e non dirò come voterò io perchè intendo affermare il principio della scelta autonoma dei senatori socialisti rispetto a tale questione tecnico-giuridica alla quale, una volta tanto come avvocato, annetto una certa importanza. Nel mio Gruppo ho sentito esprimere opinoni diverse, specialmente dopo che il senatore Casoli, che è anche un valente magistrato, con grande esperienza, ha portato argomenti quanto meno meritevoli della nostra considerazione. Egli ha ricordato che le figure giuridiche ormai consolidate sono quelle di violazione e di falsa applicazione della legge e che la categoria della disapplicazione potrebbe

creare una figura nuova, determinando difficoltà per l'interprete con uno scarso beneficio per la chiarezza del testo legislativo.

So che un senatore del mio Gruppo, autorevolissimo e benemerito per il lavoro che ha svolto nell'ambito di questo disegno di legge, ha sottoscritto un emendamento. Non lo sconfessiamo: non c'è nè un'opinione prevalente, nè un'opinione preferita. I senatori del Gruppo socialista sono liberi di votare su tale questione alla luce di quanto è emerso nel dibattito, ossia sono liberi di votare contro l'emendamento che ha firmato anche uno dei nostri colleghi, per ripristinare il testo licenziato dalla Commissione, o viceversa. Penso che su una simile questione anche gli altri Gruppi consentano ai senatori – e qui ci sono tanti giuristi e tanti avvocati valenti – un libero apprezzamento che porti alla soluzione normativa più corretta e più rispondente alle esigenze che il provvedimento al nostro esame è chiamato a soddisfare (*Applausi dalla sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, devo confessare che l'appello del Presidente dei senatori socialisti è particolarmente significativo: forse si poteva pensare ad un modo per rendere più liberi tutti noi presenti in quest'Aula.

Detto questo, nel merito esprimo una dichiarazione negativa sull'emendamento in esame. Mi pare di essere in una situazione abbastanza paradossale, perchè sento di dover difendere il testo della Camera che considero invece completamente negativo. Ma di paradossi si vive: speriamo di non morirne!

Signor Presidente, mi si consenta di dire che le obiezioni che il Ministro ha rivolto su alcuni emendamenti da me presentati, ritenendoli non accettabili, partivano dal presupposto che alla lettera del terzo comma ci fosse l'espressione «violazione di legge». Infatti, sia per l'emendamento 2.31, che per l'emendamento 2.32, il ministro Vassalli si è dichiarato contrario perchè in realtà già si tratta a suo avviso di violazioni di legge previste dalla lettera *a*). Se l'espressione «violazione di legge» è sostituita da «disapplicazione di legge», noi crediamo che si debba arricchire tutta la costruzione con l'inserimento dei subemendamenti come ha proposto il relatore, che in questo caso non posso che ringraziare.

Ritengo che la formulazione che ci è pervenuta dalla Camera dei deputati sia da condividere, anche se mi pare assurdo che lo debba fare io. La modifica che viene proposta mi sembra un'ulteriore limitazione alla responsabilità in materia di colpa grave. A mio avviso, con i subemendamenti si agisce sui dettagli e non capisco perchè non si voglia tornare al testo proposto dalla Camera. Tuttavia, se ciò non si verificasse, ritengo il subemendamento del relatore un piccolo contributo che sana una situazione ormai deteriorata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1/2.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, col suo permesso e col permesso dell'Assemblea vorrei soltanto apportare una correzione all'emendamento 2.1/2. Laddove si parla del provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione, l'espressione «oppure senza motivazione» mi sembra effettivamente ridondante.

Infatti, posto il dovere di motivazione congrua che sorregge tutti i provvedimenti e, in modo particolare, quelli concernenti la libertà della persona, appare sufficiente parlare di emissione di provvedimento «concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge», sopprimendo pertanto le parole che figuravano alla fine del mio emendamento «oppure senza motivazione».

PRESIDENTE. Il Governo mantiene il suo parere favorevole a tale emendamento?

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Questa modifica mi rende perplesso e mi rimetto all'Assemblea.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Anche noi preferiamo il mantenimento dell'originario subemendamento, comprese le parole «oppure senza motivazione» perchè non ci sembrano ridondanti, bensì coprono uno spazio di deviazione possibile. In questo senso raccomandiamo che l'emendamento da approvare sia comprensivo di quell'inciso che in questo momento sembra si voglia rimuovere.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei ha ascoltato che il suo desiderio di rendere più accettabile l'emendamento sta in realtà portando il Governo a rimettersi all'Aula ed un Gruppo, che si era espresso positivamente, ad avanzare delle osservazioni. Mantiene sempre questa proposta di modifica?

GALLO, *relatore*. No, signor Presidente, soprattutto dopo le chiare parole del senatore Battello di cui comprendo perfettamente la portata nonchè la volontà di arrivare a delle soluzioni di composizione. Mantengo pertanto il mio subemendamento nella forma originaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1/2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Covi e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

I restanti emendamenti all'articolo 2 restano pertanto assorbiti o preclusi.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative». (842)

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria». (844)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative».

Ha facoltà di parlare il relatore.

GUZZETTI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la 1ª Commissione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di urgenza per questo decreto-legge che attiene alla materia degli sfratti, materia sulla quale negli anni passati sono stati assunti provvedimenti legislativi che, in qualche modo, hanno alleviato il fenomeno. Questo provvedimento proroga ulteriormente i termini per l'esecuzione degli sfratti per locali destinati ad abitazione, e migliora alcune norme. Nel merito si discuterà successivamente; con parere unanime la Commissione raccomanda all'Assemblea di riconoscere la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 78 del Regolamento del Senato. (*Applausi dal centro*).

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Il Gruppo comunista voterà a favore della sussistenza dei presupposti di costituzionalità per il decreto che tende a prorogare

ulteriormente l'esecuzione degli sfratti nelle aree maggiormente popolate del nostro paese.

Il nostro voto tuttavia non avrebbe la chiarezza politica che vogliamo dargli, se da parte nostra non fossero avanzate alcune considerazioni di fondo.

La legge n. 392 del 1978 si appresta a compiere dieci anni; questa legge era stata pensata dal legislatore come una risposta di carattere straordinario ad un problema che da decenni travagliava la vita del nostro paese e, in particolare, delle aree urbane. Tuttavia, questa manovra sin dall'inizio era destinata a svilupparsi secondo un criterio di eccezionalità e secondo precise scadenze temporali. Infatti, il legislatore non pensava di aver risolto con la legge n. 392 tutti i problemi che erano alla base delle tensioni abitative allora esistenti, ma di aver trovato una soluzione atta a risolvere questi problemi per un tempo assai limitato, unitamente ad altri provvedimenti.

Mi consentiranno allora gli onorevoli colleghi di richiamarne la sostanza.

Proprio di quel periodo è il varo di un piano decennale per l'edilizia, destinato a far fronte, con la costruzione o il recupero di centomila alloggi all'anno, alla crescente domanda di case; proprio di quel periodo è il varo di quella legge n. 10 del 1977 destinata anch'essa a dare una risposta ai problemi concernenti l'acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle aree nei centri urbani.

Questa manovra naturalmente presupponeva una ingente mobilitazione di risorse, che era stata indicata nel piano decennale, ma poi nella realtà non ha avuto un seguito concreto nei fatti.

Nel corso di questi anni abbiamo assistito al progressivo deterioramento delle indicazioni concernenti il piano decennale: non centomila alloggi all'anno sono stati costruiti, ma forse soltanto diecimila o quindicimila.

La conclusione di questo processo è davanti agli occhi di tutti. Attualmente ci troviamo non soltanto in assenza di un rifinanziamento del piano decennale per la casa, ma di fronte alla richiesta reiterata dell'*ex* Governo e della maggioranza di stornare i fondi provenienti dai contributi *ex* GESCAL, pagati dai lavoratori, non a favore della realizzazione di nuovi programmi di edilizia residenziale, bensì di un fantomatico programma per l'occupazione, i cui contenuti sono tutt'altro che chiari.

La questione non può sfuggire all'attenzione del Senato, perchè evidentemente, nel momento in cui si tolgono questi fondi all'edilizia (aprendo anche delicati problemi di rapporti con le organizzazioni sindacali), non solo si dice che non si vogliono costruire nuove case ma, tutto sommato, si dà una risposta negativa al problema dell'occupazione, che trova invece comunemente nell'edilizia una risposta pronta ed avanzata.

Sull'altro fronte le cose non sono andate meglio. Gran parte della legge n. 10 del 1977 è stata dichiarata incostituzionale e dal 1980, data della pronuncia della Corte costituzionale, il nostro paese è in attesa di un provvedimento che introduca una normativa efficace in tema di regime degli espropri; non parlo del regime generale degli immobili o del regime dei suoli: mi limito a fare riferimento a questo problema.

La Corte costituzionale è tornata nei giorni scorsi, attraverso le dichiarazioni del suo presidente, su questo scottante argomento, sollecitando nuovamente il Parlamento, dopo l'invito rivoltogli già nel 1983, a legiferare in questa materia.

Ci troviamo dunque, da un lato, dinanzi ad amministrazioni comunali del nostro paese che non hanno lo strumento giuridico per far fronte ai problemi connessi alla realizzazione dei programmi di opere pubbliche e, dall'altro, ad amministrazioni che non dispongono di mezzi per provvedere, come sarebbe necessario, a quei conguagli che la Corte costituzionale ha attivato con le sue sentenze. Allora, il ragionamento che il nostro Gruppo conduce, a proposito della legge n. 392 e dell'ulteriore proroga per l'esecuzione degli sfratti, torna, a mio avviso, sul piano della massima concretezza.

Il futuro Governo e la futura maggioranza dovranno tornare ad affrontare questi nodi, per ciò che essi rappresentano nella nostra realtà. Abbiamo alcuni strumenti, individuati dalla legge n. 392, come ad esempio l'osservatorio sugli sfratti, che hanno dato di sè una prova non esaltante; abbiamo altri strumenti, come il soccorso che dovrebbe essere prestato alle famiglie meno abbienti attraverso l'integrazione del canone, che di fatto non sono mai stati attivati.

Rispetto ad un'esigenza di fondo che il Gruppo comunista ha più volte sottolineato, anche con propri disegni di legge, come quella rappresentata dalla necessità di affrontare il problema della revisione della legge n. 392 in un'ottica dinamica, ci troviamo ancora una volta a fare i conti con questo tipo di risposte del Governo. Sono ormai molti anni che il Governo non fa altro che chiudere gli occhi di fronte alla realtà delle grandi aree e delle medie realtà urbane, per cui abbiamo ancora centinaia di migliaia di famiglie che rischiano di esser buttate, da un giorno all'altro, fuori di casa, in mezzo alla strada. Vi sono logiche, come quelle che erano alla base dei provvedimenti degli anni passati (e mi riferisco alla legge n. 94 e alla legge n. 25), che consentono di affrontare in modo tardivo il problema, con programmi straordinari di edilizia residenziale solo nelle grandi aree metropolitane.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, la invito a concludere.

GIUSTINELLI. Concludo, signor Presidente; credo però che il Senato debba avere la piena consapevolezza dei problemi.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, devo applicare il Regolamento, che fissa la durata degli interventi in dieci minuti. Questo non significa certo che le cose che lei dice non siano interessanti.

GIUSTINELLI. Non credo di aver oltrepassato i dieci minuti. (*Commenti dal centro*). Mi avvio comunque alle considerazioni finali.

Credo, signor Presidente, che lei abbia avuto modo di percepire la diversità dell'atteggiamento del Gruppo comunista – in ordine ai problemi oggi in discussione – rispetto al comportamento assunto da altri Gruppi: è chiaro dunque che non intendiamo affatto ritardare i lavori del Senato.

Per concludere, signor Presidente, abbiamo sollecitato questo provvedimento, come dicevo, perchè lo riteniamo urgente ed importante. È necessario passare attraverso una ulteriore fase di proroga e di graduazione degli sfratti. Sappiamo, tuttavia, che questo disegno di legge non consente di risolvere questioni importanti e delicate: ad esempio, gli sfratti relativi ad immobili ad usi diversi da quello abitativo, cioè tutto il grande capitolo della

locazione ad usi commerciali, che non riceve risposta in questo provvedimento.

Voteremo dunque a favore, ma con una sottolineatura; la necessità di una politica organica per la casa e per il territorio è posta dalle considerazioni che io ho avanzato a nome del Gruppo comunista e, entrando nel merito particolare, anche dalla necessità di dare risposte adeguate al problema della crisi degli alloggi nelle grandi aree urbane. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta stiamo discutendo della proroga degli sfratti. Intervengo perchè vivo in una zona, come quella napoletana, dove il problema degli sfratti è molto sentito. Gli sfratti aumentano giorno per giorno (o almeno, le sentenze di sfratto sono in continuo aumento), e lì si sente maggiormente la lotta, il dissidio tra la necessità del cittadino di avere una casa e, molte volte, anche quella del proprietario della stessa casa che ha bisogno di disporne. Sono passati dieci anni dal luglio 1978, quando fu approvata la legge n. 392, e purtroppo il problema è ancora altamente sentito. Cosa fa il Governo? Proroga semplicemente gli sfratti.

L'unica soluzione, l'unico palliativo adottato è quello delle proroghe. Eppure la necessità aumenta. È necessario decidersi una volta per sempre su come affrontare, come fronteggiare e come risolvere questo problema alla radice. È necessario che si dia impulso all'edilizia residenziale; è necessario che si affronti e che si prepari un piano-casa che sia definitivo; è anche necessaria una normativa definitiva per questo problema.

Il decreto-legge n. 26 in questa direzione prevede soltanto l'aumento dei poteri della commissione per gli sfratti. Nello stesso momento, prevede anche che i proprietari che abbiano una particolare necessità possano iniziare ed incentivare lo sfratto contro l'inquilino, qualora abbiano avuto già una sentenza per cessata locazione: il tutto si risolve con un modulo da affidare al proprietario che lo deve riempire in ogni sua parte e deve affermare in fede che tutto ciò che denunzia corrisponde a verità. Ma tutto questo non risolve il problema del proprietario, nè risolve il problema dell'inquilino. Noi votiamo a favore a condizione che definitivamente si affronti il problema, lo si studi, lo si risolva con un piano-casa e con una normativa definitiva in grado di risolvere il problema sia per quanto riguarda le necessità dei proprietari che quelle degli inquilini. (*Applausi dalla destra*).

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Voglio semplicemente richiamarmi alle conclusioni della Commissione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 842.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria».

Ha facoltà di parlare il relatore.

SANTINI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge del quale si richiede il riconoscimento dei requisiti di costituzionalità e di urgenza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, si compone di cinque articoli, quattro dei quali sono stati approvati a maggioranza dalle Commissioni di merito e dalla 1ª Commissione, mentre il quinto è stato approvato, quanto al primo comma, all'unanimità, quanto ai rimanenti commi, a maggioranza. Si tratta, infatti, di due corpi diversi perchè i primi quattro articoli erano stati, nella loro sostanza, approvati dal Senato all'interno del disegno di legge finanziaria; successivamente, alla Camera dei deputati, uno degli articoli è stato bocciato, mentre altri sono stati ritirati. La sostanza del provvedimento, sia pure meglio riformulata e ridisegnata, è contenuta nei primi quattro articoli, mentre il quinto prevede interventi relativi a procedure di spesa per quanto riguarda la lotta contro l'AIDS, l'istituzione di 7.500 borse di studio biennali a favore di medici neolaureati e altri interventi relativi ai consultori familiari.

Per quanto riguarda i primi quattro articoli occorre rilevare che essi regolamentano la parametrazione del fabbisogno del personale ospedaliero in relazione alla mutata tipologia dell'assistenza ospedaliera, il consequenziale criterio di ripartizione, per la voce personale, del Fondo sanitario nazionale in funzione degli *standards* come sopra previsti, la rideterminazione dei posti letto conseguente al tasso di utilizzazione nel triennio 1985-1987, la razionalità nella provvista del personale in relazione agli obiettivi di cui sopra, e una più puntuale disciplina dei ricoveri ospedalieri attraverso la responsabilizzazione maggiore del medico di base nella proposta di ricovero.

L'urgenza di questi quattro articoli, che è stata contestata da alcune delle forze politiche qui presenti, è stata giustificata questa mattina dal Ministro sulla base di una considerazione a mio avviso meritevole di accoglimento. Secondo il Ministro, infatti, la manovra complessiva prevista nella legge finanziaria, così come era stata approvata dal Senato, veniva turbata dalle modifiche apportate dalla Camera, con un conseguente maggiore onere che complessivamente si aggirerebbe sui 1.200 miliardi di lire per il 1988.

Il decreto, quindi, risponde a questi bisogni di riduzione e contenimento della spesa ospedaliera attraverso una razionalizzazione complessiva che, ripeto, ha trovato nella votazione del disegno di legge finanziaria da parte del Senato un momento di sostanziale appoggio e di valutazione positiva. Qualche dubbio è stato sollevato anche da colleghi di altri Gruppi politici, in particolare dal collega repubblicano. Io voglio aggiungere che, a mio avviso, sembra decisiva una argomentazione e cioè che la crisi di Governo, che già il

Ministro probabilmente prevedeva e che si è puntualmente verificata nella giornata di ieri, rende questa materia di assoluta urgenza. Pertanto, a mio avviso, la giustificazione più forte è data dalla necessità di dare più razionalità e completezza alla manovra complessiva attraverso la rapida approvazione del decreto-legge sottoposto alla nostra attenzione.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. A nome del prescritto numero di senatori, chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di senatori ha richiesto che la votazione sulla deliberazione da adottare, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 844 sia fatta a scrutinio segreto.

Poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i venti minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, fatto salvo, come già detto in Commissione, il punto primo dell'articolo 5 di questo decreto, data la delicatezza e l'urgenza oggettiva della materia, siamo del parere che non sussistano i requisiti di necessità e di urgenza previsti per un voto favorevole.

Debbo dire, non è un paradosso, che gli argomenti portati dal relatore, che vorrei ringraziare per la sua sincerità, mi confermano in questa convinzione. In realtà, si tratta di norme che, come il relatore ha ricordato, non muovevano da un decreto, bensì da una parte delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, dunque una legge ordinaria. Deve quindi ritenersi che in partenza non fosse volontà del Governo farne oggetto di decreto, tale cioè da enfatizzarne la necessità e l'urgenza. Cosa è avvenuto nel frattempo? Non che la materia abbia cambiato di qualità, perchè è rimasta la stessa, ma è intervenuto un voto contrario della Camera dei deputati: e di questo dirò subito dopo.

Invoco le argomentazioni più volte portate dal Governo in occasione della discussione di questa materia nel corso dell'esame in Senato della legge finanziaria. Si sottolineò, nè poteva essere diversamente, da parte del Governo che si trattava di introdurre misure di risparmio necessariamente nei tempi lunghi. I risultati di queste norme, cioè, si disse già allora e non credo che abbiano nel frattempo cambiato natura, non erano necessariamente immediati. Vi era dunque una ragione oggettiva per cui il Governo si mosse in partenza non con un'ipotesi di decreto, bensì di legge ordinaria. È intervenuto nel frattempo il voto della Camera, come qui ha ricordato il relatore, un voto che ha segnato, per una parte importante di queste disposizioni, una reiezione da parte dell'altro ramo del Parlamento

dell'ipotesi contenuta nella legge finanziaria e che qui viene riproposta sotto forma di decreto. Non è la prima volta che nel corso della vicenda tormentata e confusa della legge finanziaria 1988 ci troviamo di fronte a situazioni di questo tipo. In realtà ben ricordiamo che un tentativo consimile venne compiuto da parte del Governo alla fine del 1987 rispetto a materie su cui vi era stato un voto preciso di reiezione del Senato e che si tentava di reinserire attraverso decreto. Saggezza volle, per quelle materie, di desistere.

Qui mi sembra, però, che di quella lezione non si sia voluto tenere conto. Più volte si è parlato, in occasione della legge finanziaria 1988 come già delle precedenti, di provvedimenti collaterali di accompagnamento. Qui ci troviamo, al contrario, di fronte ad un provvedimento che è di contrapposizione ad un voto espresso dall'altro ramo del Parlamento.

La gravità istituzionale di questo fatto non credo che possa, al di là dei vincoli di maggioranza, peraltro al momento labili assai, sfuggire ai colleghi. Questa gravità ci spinge a dire che non è possibile dare un voto favorevole circa i requisiti di necessità e di urgenza.

Certo, anche questa vicenda si inscrive nella più generale crisi politica, ma di ciò in questa sede non voglio parlare. Voglio tuttavia dire che poichè, quali che saranno le vicende generali politiche, all'approvazione di una legge finanziaria si dovrà pur giungere, lo stravolgimento di regole cui abbiamo assistito anche in riferimento a questo decreto, cioè di un Governo che decreta contro i voti espressi dal Parlamento, rappresenta una scelta assai grave destinata, a mio parere, a costituire un ostacolo per l'ulteriore cammino della legge finanziaria. In questo senso meriterebbe che i colleghi meditassero sulle conseguenze del voto che ci accingiamo a dare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, durante la discussione sulla finanziaria il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale votò contro la parte relativa alla sanità ed in quell'occasione dicemmo che non era possibile discutere del problema sanitario nella legge finanziaria e che era necessaria una legge *ad hoc* che discutesse ed approvasse tutta la normativa.

La nostra posizione ha trovato valido accoglimento nel comportamento della Camera che ha bocciato l'articolo 28 relativo proprio alla sanità. Il Governo per aggirare l'ostacolo ha presentato allora un decreto-legge, cioè è andato oltre le richieste avanzate in sede di esame della finanziaria e contro le decisioni adottate dalla Camera con la bocciatura dell'articolo 28.

Noi riteniamo che con un decreto-legge non si possano affrontare i problemi della sanità: gli *standards* del personale ospedaliero, la rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche, questioni che sono importanti per tutto il territorio nazionale e soprattutto per le zone del Meridione. Così pure occorre ricordare l'articolo 3 del decreto contenente disposizioni particolari in materia di personale e l'articolo 4 sugli obblighi dei medici convenzionati. È una problematica troppo importante che va discussa in una legge ordinaria.

Per quanto concerne l'urgenza e la necessità, riteniamo che questi presupposti sussistano soltanto e unicamente per il primo comma dell'artico-

lo 5 in cui viene affrontato il problema dell'AIDS e su cui voteremo a favore.

DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Se fossimo arrivati alle ore 20,25, non avrei fatto altro che rimettermi al relatore, ma poichè ho qualche minuto di tempo non vorrei che rimanessero senza risposta alcune delle tesi che sono state qui enunciate.

Innanzitutto non è esatto che la Camera abbia respinto la materia della sanità. La Camera ha respinto un articolo...

PONTONE. L'articolo 28 appunto.

DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. ...e non la materia della sanità. Lei ha asserito che aveva respinto tutta la materia sanitaria.

PONTONE. Ho detto l'articolo 28.

DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Lei ha detto che aveva respinto tutta la materia della sanità secondo la vostra impostazione, il che non è. È importante dirlo perchè l'articolo 30 del disegno di legge finanziaria, che è stato approvato anche dal Gruppo comunista, contiene nella sostanza l'articolo 28. Infatti, è molto difficile poter programmare nuovi investimenti senza aver razionalizzato l'esistente. Valutando i posti letto come misura di unità, poichè il valore di ognuno è di 60 milioni, il programma di investimenti disponibili è pari a 500.000 posti letto, ma dovremmo procedere avendo alle spalle quasi 400.000 posti letto nel caos senza prima porvi ordine. Si tratta quindi di un atto preliminare che, per la verità e stando alla legge n. 595, non dovrebbe essere nemmeno contenuto, nè in un disegno di legge, nè in un decreto-legge. Lo dico anche al senatore Tedesco Tatò: basta rileggere la legge n. 595. Secondo questa legge si tratta di materia della quale il Governo dà comunicazione alle Commissioni in una relazione. Tuttavia, poichè la materia è stata stralciata e portata nella finanziaria, non potevamo che trattarla in queste condizioni.

La necessità e l'urgenza derivano dal fatto che il ritardo del riordinamento ritarderà fatalmente i tempi ordinatori (nessuno è perentorio) della programmazione degli investimenti, contenuta nell'articolo 30, che è stato approvato. Quindi votando contro, ritardate fatalmente il programma degli investimenti: questo è il risultato che ottenete!

Per quanto riguarda poi un voto globale in questo senso che respinga l'articolo 5, non mi pare che si possano avanzare le obiezioni che sono state fatte sugli articoli 1, 2, 3 e 4, che fanno riferimento all'articolo 28, ma che tengono conto del dibattito svoltosi in Senato nella Commissione di merito proprio in materia di ristrutturazione del sistema ospedaliero esistente. In particolare il senatore Melotto ed in generale la Commissione di merito suggerivano che il testo del Governo si ricollegasse alla legge n. 595 del 1985. Nella stesura del decreto-legge sono stati strettamente tenuti in osservanza gli articoli di tale legge che riguardano la programmazione ospedaliera: di non altro si tratta.

Per noi il provvedimento ha carattere di urgenza perchè trovarsi di fronte all'alluvione di 40.000 o 50.000 assunzioni, nonostante il presente affollamento, senza poter disporre rapidamente di nuovi investimenti significa a nostro avviso aumentare gli sprechi che la Corte dei conti ripetutamente richiama esser propri del sistema sanitario. Tuttavia, mi inchino alla volontà del Parlamento: certamente si dovrà reiterare un atto d'urgenza per quanto riguarda l'articolo 5 che è stato stralciato – ma non è stato respinto – dal Parlamento e per quello che riguarda il regime del personale.

PRESIDENTE. In attesa che decorrano i 20 minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,20, è ripresa alle ore 20,25*).

Avverto che è stata richiesta dai colleghi del Gruppo comunista la votazione per parti separate, nel senso di votare le conclusioni della 1ª Commissione in ordine al primo comma dell'articolo 5 e poi in ordine alle restanti parti del decreto-legge n. 27, per le quali si procederà con votazione a scrutinio segreto.

Non facendosi osservazioni, si procederà in tal senso.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione in ordine al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge n. 27.

Sono approvate.

Passiamo alla votazione delle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione in ordine alle restanti parti del decreto-legge.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Taramelli, Tossi Brutti, Maffioletti, Tedesco Tatò, Bollini, Vetere, Crocetta, Alberici, Meriggi, Imposimato, Spetič, Argan, Bochicchio Schelotto, Zuffa, Greco, Salvato, Volponi, Scivoletto e Nespolo hanno richiesto che la votazione delle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, in ordine alle restanti parti del decreto-legge n. 27 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Amabile, Andò, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Barca, Battello, Bausi, Bellafiore, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Bollini, Bompiani, Bossi, Bozzello Verole, Brina, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Casoli, Cassola, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coco, Colombo, Condorelli, Consoli, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Crocetta,

De Cinque, De Vito, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato,

Elia,

Fabbri, Fabris, Ferraguti, Fioret, Fogu, Fontana Elio,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacchè, Giacometti, Giacovazzo, Gianotti, Giustinelli, Golfari, Granelli, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Imbrìaco,

Jervolino Russo,

La Russa, Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Montresori, Murmura,

Nespolo, Nocchi,

Onorato,

Parisi, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perugini, Petrara, Petronio, Pezzullo, Pinto, Pizzol, Pollini, Pontone, Pozzo,

Ranalli, Rezzonico, Ricevuto, Ruffino, Rumor,

Salvato, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Serri, Signori, Spetič, Sposetti,

Tagliamonte, Taramelli, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Vecchietti, Venturi, Vetere, Vignola, Visconti, Volponi,

Zangara, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Citaristi, Coletta, Cossutta, Dujany, Emo Capodilista, Iannone, Marinucci Mariani, Meraviglia, Prandini, Pulli, Senesi, Sirtori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Boffa, Cappuzzo, Gerosa, Poli e Fassino.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico delle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, in ordine alle restanti parti del decreto-legge n. 27

Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	86
Contrari	73
Astenuti	3

Il Senato approva.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza, e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna*).

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 12 febbraio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 12 febbraio alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (748) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PECCHIOLI ed altri. – Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (434).

COVI ed altri. – Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (469).

ACONE ed altri. – Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato (483).

ONORATO ed altri. – Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (573).

FILETTI ed altri. – Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (628).

INIZIATIVA POPOLARE. – Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (757).

SPADACCIA ed altri. – Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (758).

POLLICE. – Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (766).

La seduta è tolta (*ore 20,30*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 77

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 febbraio 1988, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO, FABBRI, CARIGLIA e MALAGODI. – «Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione» (845);

ALIVERTI, REZZONICO, FORTE, BISSI, BOSSI, GOLFARI, GUZZETTI, COLOMBO e AZZARETTI. – «Istituzione di un polo universitario nella Lombardia settentrionale» (846);

LEONARDI, RUFFINO, BERLANDA, DE CINQUE, COLOMBO, FAVILLA, CAPPELLI, BEORCHIA, TRIGLIA e NIEDDU. – «Estensione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ai titoli obbligazionari emessi da tutti gli istituti abilitati all'esercizio del credito ed alla raccolta del risparmio a medio o a lungo termine» (847);

LEONARDI, BERLANDA, RUFFINO, DE CINQUE, COLOMBO, FAVILLA, CAPPELLI, BEORCHIA, CARLI, TRIGLIA e NIEDDU. – «Provvedimenti per favorire la libera negoziabilità delle azioni delle banche popolari quotate al mercato ristretto» (848);

RUFFINO, TOSSI BRUTTI, AGNELLI Arduino, BONO PARRINO, COVI e FASSINO. – «Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie» (849);

GIAGU DEMARTINI, COVIELLO, SANTALCO, PINTO, NIEDDU, PERUGINI e FONTANA Elio. – «Istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione» (850);

COVELLO, GOLFARI e SALERNO. – «Immissione in ruolo negli istituti superiori degli insegnanti di ruolo di scuola media forniti di abilitazione e comandati da almeno un biennio su cattedre sperimentali» (851).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, COVIELLO, PINTO, TAGLIAMONTE, INNAMORATO, PETRARA, CARDINALE, BEORCHIA, MONTRESORI, MORA, FABRIS, PERINA, GIACOMETTI, COLETTA, PERRICONE, NIEDDU, CUMINETTI, GIACOVAZZO, PUTIGNANO, BOATO, PIERRI, SIGNORI, BUSSETI, ABIS, VENTRE, FIORET, DI STEFANO, GRASSI BERTAZZI, VISCONTI, TORLONTANO, BENASSI, CASADEI LUCCHI, ALBERICI, PINNA, LONGO, PARISI, ZECCHI-

NO, COVELLO, BUTINI, DELL'OSSO, BISSI, PIERALLI, FERRARA Maurizio, BOSCO, LOPS, PAGANI, CUTRERA, CHIMENTI, FAVILLA, ACQUARONE, VALIANI, FONTANA Alessandro, GRECO, ANDREINI, CHIESURA, IANNI, CANNATA, CONSOLI, DE VITO, POLLICE, FASSINO, FONTANA Walter, GAMBINO, VELLA, VETTORI, CAPPELLI, COCO, SCIVOLETTO, DIPAOLA, LOTTI, MARIOTTI, CANDIOTO, LEONARDI, BAIARDI, TOSSI BRUTTI, FALCUCCI, PULLI, ANDÒ, DE CINQUE, FONTANA Elio, FONTANA Giovanni Angelo, GENOVESE, GOLFARI, LAURIA, MURMURA, ORLANDO, PATRIARCA, DI LEMBO e OSSICINI, BARCA, SARTORI, VITALONE, FERRARI-AGGRADI, MEZZAPESA, GRANELLI, CASSOLA, ZANELLA, CASOLI, ACONE, ALBERTI, CALLARI GALLI, VESENTINI, ARGAN, BOCHICCIO SHELOTTO, ZUFFA, NEBBIA, FIORI, VOLPONI, BUFANILI, CROCETTA, VIGNOLA, ROSATI, IANNIELLO e TOTH. – «Istituzione in Matera di un «Collegio del Mondo Unito» per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione internazionale» (852).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

MORÁ ed altri. – «Riforma del Corpo forestale dello Stato» (128), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª e della 13ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

COVIELLO ed altri. – «Istituzione e gestione del Parco nazionale del Pollino» (818), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 9ª Commissione.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

I senatori Torlontano e Arfè hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: TORNATI ed altri. – «Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A-14 compreso tra Rimini e San Salvo» (289).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha approvato i seguenti disegni di legge:

«Concessione di un contributo all'Associazione culturale "Villa Vigoni" di Menaggio» (595);

«Concessione di un contributo triennale all'UNESCO per le spese di funzionamento dell'Ufficio UNESCO con sede a Venezia» (637).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Antonino Giambalvo, di Santa Margherita Belice (Agrigento) e altri cittadini, chiedono che si provveda in merito al problema dell'emergenza idrica nel comune di Santa Margherita Belice (*Petizione* n. 51).

Il signor Aldo Paternò del Grado, di Castellammare di Stabia (Napoli), chiede un provvedimento legislativo per la perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti (*Petizione* n. 52).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, (elenco C), lo schema di decreto delegato riguardante l'attuazione della direttiva comunitaria n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (n. 10).

Tale documento sarà deferito, ai sensi del terzo comma del citato articolo 15 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, all'esame delle Commissioni congiunte 10ª e 13ª, che dovranno esprimere il proprio parere entro la data del 21 marzo 1988.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in data 27 gennaio 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, il bilancio dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per il periodo 10 ottobre - 31 dicembre 1986 (*Doc.* XXXI, n. 2).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni competenti.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 febbraio 1988, ha trasmesso copia del verbale della riunione dell'11 dicembre 1987 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

contro il senatore Pezzullo, per i reati di cui agli articoli 110, 81, 640, 61 n. 7 e 56, 640, 61 n. 7 del codice penale, e agli articoli 110, 483, 61 n. 2 del codice penale e 15-*quater* della legge 22 dicembre 1980, n. 874 (*Doc.* IV, n. 23);

contro il senatore Petronio, per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (*Doc.* IV, n. 24);

contro il senatore Volponi, per la contravvenzione di cui all'articolo 1174 del codice della navigazione (*Doc.* IV, n. 25);

contro il senatore Pollice, per i reati di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e agli articoli 110 e 368 del codice penale (*Doc.* IV, n. 26).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Ruffilli, Triglia, Favilla e Ruffino hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00014, dei senatori Pertini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bozzello Verole ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00275, del senatore Signori.

Mozioni

TEDESCO TATÒ, SPOSETTI, RANALLI, MAFFIOLETTI, GIANOTTI, BERLINGUER, GIUSTINELLI, POLLINI. – Il Senato,

preso atto della volontà popolare, espressa nel voto referendario del novembre 1987, e dei pronunciamenti degli enti locali interessati – in particolar modo degli atti del consiglio comunale di Montalto di Castro – contro l'ipotesi del completamento nucleare della centrale di Montalto di Castro;

considerato che anche la relazione della commissione tecnica nominata dal Ministro dell'industria non ha escluso la riconversione dell'impianto stesso e che permangono forti preoccupazioni sulla sicurezza, sul piano di emergenza e sullo smaltimento delle scorie;

rilevata l'urgenza indilazionabile della definizione di un nuovo piano energetico nazionale,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento il testo del nuovo piano energetico, comprensivo anche delle scelte che attengono al cantiere di Montalto di Castro;

a non adottare, per il suddetto cantiere, alcun atto che pregiudichi le decisioni che in merito dovranno essere adottate dal Parlamento;

ad informare periodicamente il Parlamento sulle condizioni occupazionali, sullo stato del cantiere e sulle prospettive di reimpiego dei lavoratori, garantendo, in primo luogo, il salario degli addetti.

(1-00015)

Interpellanze

VOLPONI, TORNATI, CASCIA, CISBANI, CASADEI LUCCHI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Con riferimento alla storica, riconosciuta insufficienza del sistema ferroviario marchigiano, considerato che le ultime decisioni assunte al riguardo da codesto Ministero rendono ancora più grave tale insufficienza; decisioni prodotte da una non precisa conoscenza dei problemi di collegamento della regione e da una totale ignoranza dei termini di una necessaria rete regionale che, se disposta secondo esatti criteri tecnico-sociali e di servizio, potrebbe diventare un punto di forza di tutto il sistema adriatico delle Ferrovie dello Stato e dei collegamenti del Centro-Nord per Roma, gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro dei trasporti non abbia già in corso di studio e di progettazione la costruzione e il ripristino della vecchia linea ferroviaria Sant'Arcangelo di Romagna-Urbino-Fabriano, studiata ai primi del '900 con la chiara e fondata intenzione di costruire un completo sistema ferroviario regionale, ben integrato in quello nazionale.

Questa linea infatti consentirebbe l'allacciamento dell'Adriatico, attraverso le terre interne del Montefeltro e dell'Urbinate, con la linea Falconara-Orte-Roma, alla stazione di Fabriano, dalla quale poi potrebbe opportunamente proseguire per l'interno Sud della regione.

(2-00099)

Interrogazioni

SALVATO, BATTELLO, LONGO, GRECO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, IMPOSIMATO, MACIS.– *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i rappresentanti nazionali degli agenti di custodia, eletti da ormai oltre tre mesi, rivendicano – a tal fine rifiutando la costituzione degli organismi rappresentativi del COCER (Consiglio Centrale della Rappresentanza) – uno spazio di reale rappresentatività del personale del Corpo, in tutte le sedi dove si discutono gli interessi e le esigenze del personale, prima di tutto tempi e contenuti della riforma del Corpo (ivi comprese smilitarizzazione e sindacalizzazione), attualmente bloccata, dopo la deludente e parziale approvazione da parte della Camera dei deputati alla fine della scorsa legislatura;

che appare, comunque, sin d'ora necessario superare l'ambiguità di uno *status* che, mentre patisce i vincoli di un ormai superato inquadramento militare, è in via di tendenziale omologazione – tramite lo specifico richiamo fatto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, alle forze di polizia – alla polizia di Stato: talchè forzosa è l'applicazione ad esso della normativa relativa all'elezione degli organi di rappresentanza sul modello della legge 11 luglio 1978, n. 382, che testualmente si riferisce soltanto all'esercito, alla marina, all'aeronautica, ai carabinieri e alla Guardia di finanza in quanto forze armate;

che, peraltro, financo gli spazi di reppresentatività, rispetto alla originaria circolare ministeriale del 1977, all'atto della costituzione del COCER, arricchiti dallo statuto e da successive disposizioni ministeriali (potere di proposte a richiesta, oltrechè di parere, autoconvocazione, eccetera), sono stati in seguito praticamente ridotti, in contrasto con l'esigenza, nel frattempo accresciuta, di democratica rappresentatività, specialmente in vista della suddetta riforma del Corpo;

che sono in atto iniziative ministeriali che, negando pregiudizialmente ogni riconoscimento a «organismi provvisori» (quali il coordinamento paritetico che attualmente vuol surrogare i non ancora costituiti organismi rappresentativi del COCER), intendono meccanicamente riferirsi alla suddetta legge n. 382 del 1978 sugli organismi di rappresentanza delle forze armate,

gli interroganti chiedono di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda:

a) dare (ridare) effettivo spazio di rappresentatività al COCER all'uopo anche diramando le opportune direttive organizzative per il collegamento con la base dei singoli istituti;

b) rendere possibile, con atti amministrativi adeguati, assemblee aperte, anche fuori l'orario di servizio, sulla riforma del Corpo, analogamente a quanto a suo tempo disposto per la riforma della polizia.

(3-00283)

LONGO. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che si sta acutizzando la situazione di crisi dell'azienda SAIMP di Padova, già del gruppo IRI-Finmeccanica, poi passata al gruppo STET-RSE (Raggruppamento Selenia Elsag) nel quadro di una operazione finalizzata ad assegnare alla SAIMP una funzione strategica ai fini del progetto fabbrica automatica (progetto cui erano state chiamate, nell'ambito della costituzione di un «polo pubblico» impegnato a misurarsi con l'obiettivo di un ambizioso salto tecnologico nel settore dei beni strumentali, anche la Selenia, l'Elsag, la DEA, la SEIAF e l'Italcad, oltre alla SAIMP, che è specializzata nella produzione di macchine utensili per asportazione truciolo);

che nel febbraio 1986 il RSE comunicava alle organizzazioni sindacali che, «a causa del perdurare dell'insostenibile squilibrio economico della SAIMP», in base alle procedure interne del gruppo IRI, si imponeva «l'avvio del piano di risanamento e di rilancio della società...» (lettera alla FLM, Federazione Lavoratori Metalmeccanici, del 7 febbraio 1986);

che in tale lettera si comunicava che, a fondamento del citato piano di risanamento e rilancio, stava «un intervento congiunto fra STET-RSE e la società Salvagnini Transferica spa... in un'ottica di integrazione dei sistemi dedicati all'officina meccanica automatica» e che la gestione SAIMP sarebbe stata totalmente affidata a Salvagnini, nel quadro di una operazione finanziaria di tutto favore per il gruppo privato;

che costituiva parte integrante dell'accordo STET-RSA e Salvagnini la formazione *ex novo* di una società – chiamata Proma – con capitale al 51 per cento Elsag e al 49 per cento Salvagnini, cui sarebbe stata affidata la missione «di realizzare l'officina meccanica automatica flessibile integrata», di cui parti fondamentali avrebbero dovuto essere prodotte dalla SAIMP, mentre la commercializzazione della produzione SAIMP sarebbe stata affidata alla «struttura di coordinamento commerciale RSE per la fabbrica automatica» (lettera già citata del 7 febbraio 1986);

che il 19 febbraio 1986 fra la STET-RSE, assistita dall'Intersind, la Salvagnini, la FLM provinciale e nazionale e il consiglio di fabbrica della SAIMP veniva sottoscritto un accordo che sanciva, nelle sue linee principali, i punti già elencati nella lettera del 7 febbraio 1986, con le seguenti integrazioni:

1) il compito della Proma viene modificato e ridimensionato (resta l'obiettivo della «officina meccanica automatica flessibile integrata», ma da

destinare «a piccole e medie aziende sub-fornitrici di lavorazioni meccaniche»);

2) viene descritto un impegnativo tragitto di investimenti, ricerca tecnologica, revisione organizzativa, rivolto a realizzare ambiziosi livelli di qualità e di produttività;

che un anno dopo detto accordo una nota del consiglio di fabbrica della SAIMP del 2 febbraio 1987 chiedeva una verifica approfondita, denunciando i seguenti fatti:

1) con l'entrata della Salvagnini nella SAIMP, si era di fatto interrotta ogni integrazione fra SAIMP e RSE, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista della commercializzazione;

2) non si era ancora realizzata l'operazione Proma che, in base agli accordi, avrebbe dovuto trovare nella SAIMP la propria struttura produttiva e nel RSE il riferimento per la commercializzazione;

3) si stavano invece realizzando un impoverimento di figure professionali e tecniche alla SAIMP, un mancato completamento nello sviluppo del prodotto, una mancata acquisizione di ordini, una rottura di fatto con il polo pubblico RSE, con il profilarsi di prospettive oscure nel futuro della SAIMP,

constatato:

che, nell'ultimo anno, la situazione SAIMP è ulteriormente precipitata;

che le previsioni del fatturato 1987 sono saltate;

che l'anno 1988 si presenta più allarmante (secondo l'ingegner Salvagnini il mercato non va, l'azienda produce solo per il magazzino, il prodotto non è *leader* nel settore);

che gran parte delle cause di questo peggioramento stanno nelle scelte operate dal nuovo imprenditore, che ha imposto un sistema elettronico per il controllo numerico di produzione giapponese al sistema, positivamente utilizzato precedentemente dalla SAIMP, di produzione ELSAG (senza preoccupazione di avere adeguata assistenza tecnica) e inoltre ha forzato ulteriormente l'indirizzo rivolto a trasformare la SAIMP, da industria produttrice di sistemi ad alta qualità, di *standards* avanzati, automatizzati, robotizzati e «personalizzati», cioè su commissione, ad industria di sistemi utensili a media tecnologia, prodotti in serie e per settori in cui è forte la concorrenza di altri paesi e, infine, ha avviato l'attività di Proma insediandola a Vicenza, con ciò dimostrando di non credere al futuro SAIMP che, a parole, dovrebbe funzionare da centro produttivo della Proma stessa,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo:

1) di riferire in Commissione sullo stato attuale dei progetti e degli impegni dell'industria pubblica, sulla questione della fabbrica automatica e del ruolo, in questo ambito, del RSE;

2) di riferire su quali ragioni abbiano spinto l'RSE a disinteressarsi della SAIMP, venendo meno agli accordi sottoscritti;

3) di spiegare per quali motivi l'RSE, invece di promuovere e dirigere un programma di rilancio della SAIMP, abbia preferito trovare in un industriale privato (Salvagnini) un punto di riferimento al quale trasferire pressochè a prezzo zero proprietà, capitale, finanziamenti, ripiano delle passività di bilancio, risorse fresche attraverso la formazione della Proma, con il fondato sospetto che l'unica contropartita da parte del nuovo imprenditore stia nello svolgere il ruolo di «liquidatore» della SAIMP e nel cavare quindi le castagne dal fuoco per la STET-RSE;

4) di informare sul costo complessivo, alla data attuale, dell'operazione di privatizzazione SAIMP per l'industria pubblica;

5) di riferire alla Commissione su quali impegni intenda assumere per rilanciare il progetto fabbrica automatica e, in questo quadro, su quali iniziative l'RSE intende sviluppare per svolgere un ruolo di guida, rivedere la missione produttiva affidata alla SAIMP e rimasta sulla carta, o almeno su quali condizioni si intenda realizzare per attuare davvero quanto scritto negli accordi del 19 febbraio 1986.

Si chiede, infine, di sapere se il Ministro non ritenga, alla luce di un bilancio, che già si presenta disastroso, della operazione calata sulla SAIMP, di sollecitare l'IRI ad una seria verifica sull'azione del *management* STET-RSE, sull'infimo livello dimostrato di capacità direzionale e programmatoria, sui guasti produttivi, umani, economici, derivati alla SAIMP da decisioni che, invece di ispirarsi agli interessi dell'industria pubblica, sembrano dettate dalla volontà di servire altri interessi e dalla ricerca di una fuga sistematica dalle proprie responsabilità.

(3-00284)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Per conoscere:

se, in una memoria difensiva presentata dall'avvocatura di Stato il 16 maggio 1987 e depositata presso il TAR del Lazio avverso ai ricorsi 834/84 e 654/86, abbia affermato: «È da tempo diventata luogo comune l'affermazione che i giudizi di avanzamento a scelta assoluta non consentono di attribuire al possesso di ottime notazioni caratteristiche e a benemerenze acquisite documentate il carattere di presupposto autonomamente sufficiente per l'attribuzione di più elevato punteggio, dovendo altresì la commissione *de qua* apprezzare l'ufficiale in funzione di giudizi squisitamente di valore in effetti *intuitu personae*»;

se la valutazione del personale militare anche di alto grado (quindi con gravi riflessi) sia effettuata nel massimo «libero arbitrio», cioè affidata all'*intuitu personae*, ovviamente soggettivo e indiscriminato, non tenendo quindi conto di tutti i documenti caratteristici raccolti negli anni, che dovrebbero costituire la base obiettiva di valutazione (occorre notare che questi giudizi vengono addirittura quantificati numericamente con precisione fino al terzo decimale! Tale minuziosissima valutazione quantitativa risulterebbe così totalmente inutile venendo scavalcata da un giudizio qualitativo affidato all'intuito);

se è per via di questo metro di giudizio che una valanga di ufficiali iscritti alla P2 e ad altre logge massoniche segrete, che hanno prestato due giuramenti altrettanto impegnativi, uno alla Repubblica e l'altro al Gran Maestro, abbia potuto raggiungere i massimi vertici delle forze armate e dei servizi segreti;

la valutazione circa la gravissima affermazione dell'avvocatura di Stato con cui si ribalta ogni criterio oggettivo di valutazione;

se il Presidente del Consiglio, massima autorità preposta alla sicurezza, non intenda costituire urgentemente una commissione di inchiesta per sapere in base a quali criteri procedono le commissioni di avanzamento,

quale valore venga attribuito agli specchi caratteristici, alla quantificazione dei dati e al libero arbitrio dell'*intuitu personae*;

se sia stata condotta a termine l'analisi dell'elenco degli ufficiali iscritti alle logge segrete che continuano, con doppio giuramento, a prestare regolarmente servizio.

(4-01106)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso:

che il 10 febbraio 1988, presso la posta centrale di Trieste, il signor Samo Pahor è stato arrestato da agenti della polizia e che così gli è stato impedito di compiere pratiche amministrative in lingua slovena;

che in questo modo è stata negata, brutalmente, una forma di tutela per i cittadini italiani di lingua slovena, prevista dalle leggi vigenti e ribadita da una sentenza della Corte costituzionale, la n. 28 del 1982, pronunciata proprio su un procedimento a carico dello stesso Samo Pahor;

ritenuto che l'episodio possa avere ripercussioni di carattere internazionale e, in particolare, possa riflettersi negativamente sull'azione del Governo italiano a tutela della minoranza italiana in Jugoslavia,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'esatta dinamica degli avvenimenti che hanno portato all'arresto;

se corrisponda al vero che la stessa questura di Trieste, tramite comunicato, abbia fornito una propria versione dei fatti;

se questa versione corrisponda al reale accaduto;

perchè la questura abbia ritenuto necessario fornire un'interpretazione ufficiale;

quale sia il giudizio del Governo sull'episodio;

se non si ritenga che ci siano gli estremi per un'inchiesta e per la sospensione dal servizio del funzionario che ha operato l'arresto di un cittadino che chiedeva il rispetto dei propri diritti nel rapporto con una amministrazione dello Stato.

(4-01107)

MURMURA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per essere informato sulle valutazioni del Governo in ordine alla situazione del conservatorio musicale di Reggio Calabria e sugli adottandi, conseguenti provvedimenti, in quanto le interne diaspore vanno a tutto scapito della dignità, della serietà e della serenità degli studi, aventi anche livello universitario.

(4-01108)

ULIANICH. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che intorno ai primi di agosto del 1987 un operaio è deceduto a causa del crollo di un muro presso la frazione di Citara, comune di Forio (Napoli);

che nei giorni scorsi sono deceduti tre operai che lavoravano senza protezione alcuna, presso la frazione di Panza, comune di Forio;

si chiede di sapere se siano state avviate inchieste per verificare se emergano precise responsabilità a carico delle imprese.

Inoltre, considerato che nell'isola di Ischia numerosi appalti sono stati affidati a imprese che procedono ad assunzioni di operai per chiamata diretta, senza alcuna assicurazione contro gli infortuni e senza il versamento

di alcun contributo, si propone che venga avviata un'inchiesta e vengano attivati iniziative e controlli affinchè tali situazioni non abbiano più a ripetersi.

(4-01109)

MACIS, PINNA. – *Al Ministro delle finanze.* – Per sapere quali iniziative intenda assumere nei confronti dell'azienda autonoma dei monopoli di Stato per il trasferimento della manifattura tabacchi di Cagliari dal centro della città, dove è ubicata, all'area industriale, definendo le finalità culturali e sociali cui devono essere destinati gli impianti e le aree che verranno liberate.

(4-01110)

MACIS, BERLINGUER, FIORI, PINNA, NEBBIA. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che la legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante «disposizioni in materia di calamità naturali» prevede, all'articolo 1, lettera *n*), un contributo di cinque miliardi in favore del comune di Iglesias (Cagliari) per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di Masua, minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;

che il comune di Iglesias ha deliberato di localizzare l'area per la ricostruzione dell'abitato di Masua nella frazione di Nebida, località San Paolo, destinata dal piano regolatore generale in parte a espansione residenziale, in parte a verde pubblico e in parte a completamento;

che tale scelta ha provocato la reazione degli abitanti di Masua i quali denunciano di non essere stati consultati e si oppongono a che l'intero abitato e la sua storia vengano cancellati;

che la localizzazione prescelta comporta una modifica del piano regolatore generale per cui non sussistono le asserite ragioni di abbreviamento delle procedure rispetto all'ipotesi, prospettata dagli stessi abitanti di Masua, di ubicare l'isediamento nelle aree del territorio di Masua stessa pur aventi oggi una destinazione diversa da quella residenziale;

che le società del gruppo ENI sono proprietarie a Masua di grandi estensioni di terreno per le quali si avanzano interessanti prospettive di utilizzazione turistica;

che l'abitato di Masua ha un alto valore storico-culturale perchè si tratta di un antico insediamento umano sorto in funzione dell'attività mineraria e del quale sarebbe imperdonabile disperdere la memoria storica,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga di dover assumere le opportune iniziative perchè le società del gruppo ENI, proprietarie di immobili nel territorio di Masua, mettano a disposizione del comune di Iglesias le aree idonee alla localizzazione del nuovo abitato.

(4-01111)

BELLAFIORE, GAMBINO, SCIVOLETTO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che i cittadini dei comuni della Valle del Belice, a causa dei luttuosi eventi sismici del gennaio 1968, sono stati costretti – e molti lo sono ancora oggi – a vivere prima sotto le tende e poi nei ricoveri provvisori;

che la superficie media del ricovero assegnato ad una famiglia di quattro persone è di circa 24 metri quadri;

che detto esiguo ricovero deve servire per camera da letto, cucina, gabinetto, magazzino per le derrate agricole, deposito per gli attrezzi degli artigiani e commercianti;

che i cittadini del Belice non hanno voluto accettare il biglietto ferroviario gratis che hanno avuto offerto subito dopo il terremoto per lasciare le loro terre e neanche hanno voluto accettare il ruolo degli eterni assistiti a carico dello Stato;

che i cittadini, per garantirsi la sopravvivenza e riprendere il lavoro, hanno realizzato, attaccato al ricovero che hanno avuto assegnato, dei manufatti la cui dimensione è poco più grande di quella di un canile;

che il Parlamento italiano con due provvedimenti legislativi, il primo del 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 (articolo 15), e il secondo del 13 agosto 1984, n. 462 (articolo 12), esprime la volontà di sanare le varie situazioni anomale che si sono create «nell'utilizzo dei ricoveri provvisori comunque installati nei relativi territori»;

considerato:

che l'intendenza di finanza di Trapani, in data 14 dicembre 1987, con protocollo n. 37611-37612-37616, ha inviato all'ufficio del registro di Castelvetrano e, per conoscenza, al comune di Santa Ninfa, alla sezione autonoma del genio civile di Trapani e alla pretura di Partanna gli elenchi delle persone che ancora oggi vivono nelle baracche, elenchi che, come premessa, hanno la seguente dicitura: «Occupazioni abusive baraccopoli Granozzi, comune di Santa Ninfa, i nominativi sotto elencati hanno realizzato abusivamente dei manufatti in adiacenza alle baracche loro assegnate nella baraccopoli Granozzi del comune di Santa Ninfa, ciò premesso si autorizza codesto ufficio a provvedere alla riscossione in acconto e salvo conguaglio delle relative indennità per i periodi di occupazione abusiva»;

che l'intendenza di finanza di Trapani, così facendo, intende perseguire economicamente e penalmente chi ancora oggi, dopo 20 anni, è costretto a vivere in tuguri fatiscenti;

che, dopo quanto detto in premessa, tutto ciò è scandaloso;

che i baraccati colpiti dalla ingiunzione si sono rivolti, con un accorato appello, al Presidente della Repubblica,

gli interroganti chiedono di sapere quale tempestivo provvedimento intenda adottare il Ministro in indirizzo per cancellare gli effetti prodotti dalla iniziativa dell'intendenza di finanza di Trapani, iniziativa che, se non sarà sconfessata, verrà sicuramente estesa a tutti i baraccati degli altri comuni del Belice, con conseguenze imprevedibili anche ai fini dell'ordine pubblico.

(4-01112)

LONGO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che si va aggravando presso l'azienda CAVIRVEST spa di Bagnoli (Padova) una situazione di arbitrio antisindacale e di violazione dei diritti e delle libertà (come già denunciato con una precedente interrogazione al Ministro del lavoro, presentata in data 19 gennaio 1988);

che sono pure in corso iniziative volte a perseguire, sul piano penale e civile, le responsabilità gravi assunte dalla proprietà della CAVIRVEST e dai suoi dirigenti;

che risultano da una rassegna stampa degli articoli apparsi sui quotidiani locali (il «Mattino di Padova»: in particolare gli articoli del 24 e del 30 dicembre 1987, del 5, del 27 e del 28 gennaio 1988, seguiti da altri articoli in febbraio) la dimensione, l'allarme e l'indignazione pubblica suscitati dalla conoscenza del regime interno della CAVIRVEST;

che alla convocazione, da parte di FIM-CISL e FIOM-CGIL, di una assemblea di lavoratori l'azienda ha risposto con una campagna di ricatti e intimidazioni antisindacali, ricorrendo a pressioni unilaterali per scoraggiare la partecipazione dei lavoratori e per far temere ai giovani assunti con contratto di formazione lavoro di essere licenziati in caso di una loro partecipazione all'assemblea;

che il regime di indubbio privilegio di cui l'azienda gode nei suoi rapporti con i poteri pubblici genericamente intesi dai cittadini (possibilità illimitate e senza alcun controllo di ricorso ai contratti di formazione lavoro; commesse capaci di assorbire la maggior parte della produzione da parte dell'Enel) appare all'opinione pubblica della zona come una vera e propria copertura e complicità con un regime di fabbrica che si alimenta di soprusi, violenze, autoritarismi contro i lavoratori,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per sollecitare una indagine dell'ispettorato provinciale del lavoro sulle condizioni interne all'azienda (mancata tutela della sicurezza sul lavoro, incidenza degli infortuni, eccetera);

quali indagini si intenda compiere su eventuali mancati adempimenti e controlli della CRI (Commissione Regionale Impiego) e dell'ispettorato del lavoro sull'utilizzo dei contratti di formazione lavoro, che la CAVIRVEST brutalmente utilizza per mantenere in una situazione di precarietà e di esposizione al ricatto occupazionale (tanto più efficace in una zona ad alto tasso di disoccupazione, come la Bassa Padovana) la maggior parte dei propri dipendenti;

se il Ministro, in particolare, non ritenga che detti contratti di formazione lavoro debbano in realtà essere considerati contratti a tempo indeterminato, essendo l'azienda venuta meno alle condizioni minime, di natura formativa, indispensabili per godere delle provvidenze pubbliche.

L'interrogante fa notare al Ministro, infine, che l'uso abnorme dei contratti di formazione lavoro, da parte di aziende come la CAVIRVEST, rende grottesca e offensiva, per migliaia di giovani in cerca di un impiego, la pubblicità televisiva dei contratti di formazione lavoro da parte del Ministero, pubblicità che presenta i detti contratti come un faticoso ma appagante percorso formativo all'uscita del quale ci sarebbe una prospettiva di affermazione nel lavoro, mentre, in realtà, il Ministero non esplica alcuna attività per garantire davvero che finalità e condizioni della legge sui contratti di formazione lavoro corrispondano a quelle previste dalla legge.

(4-01113)

POLLICE. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* - Essendo rimasta priva di risposta l'interrogazione 4-15658, del 3 giugno 1986, presentata nell'altro ramo del Parlamento e in riferimento a quanto riportato a suo tempo dall'agenzia di stampa «Punto critico», l'interrogante chiede di sapere:

se negli anni 1976-77 si sia svolto presso la terza sezione del tribunale di Roma un procedimento nei confronti di Mino Pecorelli, direttore del settimanale OP, reo di aver pubblicato l'elenco della fornitura di armi alla Libia;

se il tribunale, presieduto dal dottor Volpari, abbia fatto accertamenti su quanto pubblicato e, in particolare, se la notizia della fornitura alla Libia di armi fu accertata, in tal caso «chi dette l'ordine della fornitura»;

chi abbia denunciato Mino Pecorelli e perchè;

le varie e dettagliate fasi del procedimento;

i nomi dei testi chiesti dalla difesa di Mino Pecorelli;

inoltre, sempre in rapporto all'interrogazione rimasta priva di risposta, se effettivamente si sia svolto in corte d'assise a Roma un procedimento a carico di giornalisti - assolti dopo un mese di detenzione - rei di aver pubblicato documenti sulla fuga di Kappler dal Celio;

chi sia stato, anche in questo caso, il denunciante;

se la corte sia entrata nel merito della vicenda Kappler;

lo stato in cui versino le inchieste promosse dal Ministero della difesa e dall'autorità giudiziaria sulla scomparsa dei giornalisti Toni e De Palo.

(4-01114)

POLLICE. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che l'Enel ha indetto una gara nazionale per riconvertire a carbone la centrale termoelettrica di Pietrafitta (Perugia), pur in presenza di notevoli perplessità circa l'impatto che la riconversione avrebbe sull'ambiente;

che il bando di gara, redatto dal locale rappresentante Enel, riporta prezzi che si discostano notevolmente dalla realtà commerciale, generalmente ritenuti validi negli anni 70, tanto che le ditte partecipanti hanno dovuto procedere ad un rialzo medio dell'80 per cento,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'elenco delle ditte invitate dall'Enel ed il prezzo offerto da ciascuna per l'aggiudicazione della gara;

la ditta che si è aggiudicata l'appalto e le condizioni offerte.

(4-01115)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00283, del senatore Salvato ed altri, sul problema degli organi rappresentativi del Corpo degli agenti di custodia;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-00284, del senatore Longo, sul problema del settore pubblico dell'elettronica.